

VOLTERRANA SCAVI S.R.L.

Modello di Organizzazione

Gestione e controllo

Ai sensi del decreto legislativo

8 giugno 2001, n231

INDICE

PARTE GENERALE..... 12

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE ...12

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....12

1.2 Sanzioni..... 15

1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero 17

1.4 Condizioni che determinano l'esclusione dalla responsabilità amministrativa...18

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL'INAIL..... 20

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI VOLTERRANA SCAVI S.R.L..... 20

3.1 Premessa..... 20

3.2 Struttura legale e assetto di Governance..... 21

3.3 Assetto organizzativo..... 21

3.4 Motivazioni di Volterrana Scavi S.R.L. nell'adozione del Modello..... 22

3.4.1. Finalità del Modello 23

3.4.2. Il processo di predisposizione del Modello 26

3.5 Struttura del Documento..... 30

3.6 Elementi del Modello.....	32
3.7 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	34
4 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	36
4.2 Nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	36
4.2.1. Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	36
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	37
4.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale	42
4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4.5.1 Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	44
4.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	45
4.5.3 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni..	47
4.5.4 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV.....	48
5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO.....	49
5.1 Formazione del personale.....	49
5.1.1. La Comunicazione	49
5.1.2. La formazione	49
5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner.....	50
6 SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	51
6.1 Principi generali e condotte rilevanti.....	51

6.2 Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali.....	52
6.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	53
6.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	54
6.5 Sanzioni nei confronti di amministratori e sindaci.....	55
6.6 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	55
6.7 Procedimento disciplinare.....	55
6.8 Fase istruttoria	56
6.8.1. Procedimento per violazioni commesse da soggetti in posizione apicale, amministratori o sindaci	57
6.8.2. Procedimento per violazioni commesse dai dirigenti	59
6.8.3. Procedimento per violazioni commesse dai dipendenti	60
6.8.4. Procedimento per violazioni commesse da terzi (collaboratori, fornitori, revisori, consulenti, partner ed altri soggetti esterni)	61
7 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	61
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI VOLTERRANA SCAVI S.R.L.	62
Articolo 1	64
Articolo 2	65
Articolo 3	69
Articolo 4	69
Articolo 5	70
ALLEGATO 1	71

Reati presupposto	71
ALLEGATO 1 – REATI PRESUPPOSTO	72
1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	73
2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	81
3 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO) ...	86
4 REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)	93
5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DEL DECRETO)	96
6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	98
7 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)	104
8 ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)	107
9 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	109
10 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	110
11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)	112
12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)	117
13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)	117

<i>14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)</i>	123
<i>15 REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10, LEGGE 146/2006)</i>	123
<i>16 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO)</i>	129
PARTE SPECIALE "A"	130
<i>Reati realizzabili in danno della P.A. o dell'Amministrazione della Giustizia e corruzione tra privati (art. 24, 25, 25-ter lett. S-bis e 25-decies del Decreto)</i>	130
<i>1 PREMESSA</i>	131
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	132
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	133
PARTE SPECIALE "B"	158
<i>Reati societari e market abuse (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto)</i>	158
<i>1 PREMESSA</i>	159
<i>2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio</i>	160
<i>3 Aree potenzialmente a rischio reato</i>	162
PARTE SPECIALE "C"	165
<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)</i>	165
<i>1 PREMESSA</i>	166
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	167

<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	169
<i>PARTE SPECIALE “D”</i>	174
<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25-octies del Decreto)</i>	174
<i>1 PREMESSA</i>	175
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO</i>	176
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	177
<i>PARTE SPECIALE “E”</i>	185
<i>Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)</i>	185
<i>1 PREMESSA</i>	186
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO</i>	186
<i>2.1 Sistema organizzativo e sistema autorizzativo</i>	187
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	190
<i>PARTE SPECIALE “F”</i>	205
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)</i>	205
<i>1 PREMESSA</i>	206
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO</i>	206
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	209
<i>PARTE SPECIALE “G”</i>	215

<i>Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e reati transnazionali (art. 24-ter, 25-duodecies del Decreto e art. 10 della Legge 146/2006)</i>	215
<i>1 PREMESSA</i>	216
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	217
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	219
<i>PARTE SPECIALE "H"</i>	225
<i>Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis del Decreto)</i>	225
<i>1 PREMESSA</i>	226
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	227
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	227
<i>PARTE SPECIALE "I"</i>	231
<i>Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)</i>	231
<i>1 PREMESSA</i>	232
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	233
<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	233
<i>PARTE SPECIALE "L"</i>	251
<i>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)</i>	251
<i>1 PREMESSA</i>	252
<i>2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO</i>	253

<i>3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO</i>	254
<i>PARTE SPECIALE “M”</i>	257
<i>Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)</i>	257
<i>1 PREMESSA E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO</i>	258

DEFINIZIONI

“Area Sensibile” L’insieme di attività e operazioni aziendali organizzate, al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Volterrana Scavi S.r.l., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“Appaltatori” Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nelle Aree Sensibili.

“Attività Sensibili” L’insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Volterrana Scavi S.r.l. nell’ambito delle Aree Sensibili.

“AU” Si intende l’Amministratore Unico di Volterrana Scavi S.r.l.

“CCNL” Il Contratto collettivo Nazionale del Lavoro

“Consulenti” I soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Volterrana Scavi S.r.l. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto” Il decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega” L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari” Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi inclusi i dipendenti distaccati presso altre società) di Volterrana Scavi S.r.l., gli agenti della Società, i Consulenti, gli Appaltatori, i partner nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Modello” Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Volterrana Scavi S.r.l..

“ODV” L’Organismo di Vigilanza previsto da Decreto.

“Process Owner” Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell’Area Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

“Procura” Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.

“Reati” Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società” **Volterrana Scavi S.r.l.**

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di "responsabilità amministrativa" (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati commessi all'estero, alle condizioni che saranno di seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (per una descrizione dettagliata dei c.d. reati presupposto si veda Allegato 1- Reati Presupposto):

- I. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25¹ del Decreto);
- II. delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto);
- III. delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- IV. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- V. delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- VI. reati societari (articolo 25-ter² del Decreto);
- VII. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- VIII. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- IX. delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);

¹ Art. 25 del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

² Art. 25-ter del Decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- X. reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25- sexies del Decreto e, all'interno del TUF, articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente"³);
- XI. reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulle tutele dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- XII. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del Decreto);
- XIII. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto)
- XIV. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- XV. reati ambientali (articolo 25-undicies del Decreto);
- XVI. reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto);
- XVII. reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".
- XVIII. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
- XIX. Reati contrabbando (art.25-sexiesdecies del Decreto)

Si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel Decreto, possano potenzialmente riguardare Volterrana Scavi S.r.l. (di seguito, in breve, anche "Volterrana") quelli riportati sub I), II), III), V), VI), X), XI), XII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII e XIX.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, la Società ha adottato un complesso di presidi- organizzativi e procedurali – volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, ai principi espressi nel

³ L'articolo 187-quinquies del TUF disciplina la responsabilità dell'ente in relazione ad alcuni illeciti amministrativi previsti nello stesso Capo del TUF, secondo criteri analoghi a quelli previsti dal Decreto.

vigente Codice Etico, oltre che a quanto dettagliato nelle procedure dettate con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nelle Parti Speciali del Modello.

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzione pecuniaria;
- Sanzione interdittiva;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente e sono costituite da:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazione, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni⁴ :

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art.45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

⁴ Il legislatore ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive solo ad alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25-octies del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies del Decreto); reati ambientali (art.25-undecies del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti commessi o tentati all'estero.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, allo scopo di sanzionare condotte criminose di frequente verifica e di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- l'Ente risponde qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7,8,9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Infine, ai sensi dell'art. 23 del Decreto, l'Ente risponde anche nel caso in cui, essendo destinatario di sanzioni interdittive, abbia, nel proprio interesse o vantaggio, trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a tali misure o sanzioni.

1.4. Condizioni che determinano l'esclusione dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali sia da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale o che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, esso non risponde se dimostra che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, in breve, anche "Modello");
2. il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, in breve anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Odv.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello:

- individui le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati
- preveda specifici protocolli diretti all'adozione di idonee decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- preveda un obbligo di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base dei codici di comportamenti redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, la cui idoneità ed efficacia sia stata approvata dal Ministero della Giustizia di concerto con gli altri Ministeri competenti. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

E 'infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL'INAIL

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria nel mese di giugno 2021 aggiornate alla luce delle ultime modifiche legislative; nonché alle Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro diffuse il 20 giugno 2023 dall'Inail.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida, aventi per loro natura carattere generale.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI VOLTERRANA SCAVI S.R.L.

3.1 Premessa

Volterrana Scavi S.r.l. opera nella movimentazione terra da oltre trenta anni, offre servizi integrati per le imprese di costruzione e le pubbliche amministrazioni, dalle attività di movimentazione e lavorazione materiali alla gestione e recupero ambientale di rifiuti. Si avvale di un ampio parco macchine e di attrezzature complementari che gli consentono di rispondere alle più importanti esigenze della clientela. Negli anni la Società ha raggiunto standard qualitativi sempre più elevati che l'hanno portata nel 2001 al raggiungimento della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, aggiornata costantemente negli anni successivi; dal 2012 la Società ha integrato il sistema con la certificazione OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Nel 2001 la Società ha ottenuto l'attestazione di qualifica all'esecuzione di lavori pubblici per le categorie OG3, OG6, OS1 e successivamente

anche per la categoria OS21. Nell'anno 2002 La Società inizia l'attività legata all'impianto di riciclaggio e cava di sabbia, sabbia limosa ed argilla, la cava è situata in località Orlo nel Comune di Castelfiorentino. Nel 2009 ottiene il certificato di controllo di produzione della fabbrica per gli aggregati, caratterizzati come UNI EN 13242:2002+A1 2207. Nel 2010 viene attivato l'impianto fisso per la produzione del Misto Cementato utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali di tipo semirigido ed in tutte le condizioni strutturali in cui si vuole incrementare la capacità portante dello strato di fondazione su cui poggeranno i conglomerati bituminosi. Nel 2017 la Società ottiene l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.lvo 152/2006 alla realizzazione e gestione del primo impianto in Toscana per il recupero di rifiuti da attività estrattiva, da rifiuti da costruzione e demolizione e da terre e rocce da scavo, End of Waste. Nell'anno 2020 la Società ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il progetto di recupero e di riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso denominato San Matteo-Colombaie sito nel Comune di Castelfiorentino (FI).

3.2 Struttura legale e assetto di Governance

La Corporate Governance di Volterrana Scavi S.r.l. è basata sul modello tradizionale ed è così articolata:

Amministratore Unico, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto; **Assemblea dei Soci**, investita di poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Amministratore Unico.

Oltre a quanto rappresentato precedentemente in termini di Governance societaria, si rammenta che è presente un Organismo di Vigilanza di carattere monosoggettivo istituito ai sensi del d.lgs 231/01.

3.3 Assetto organizzativo

L'attuale struttura organizzativa di Volterrana Scavi S.r.l. è stata definita in base ad un approccio per processi al fine di consentire, in base alle interazioni esistenti, la definizione di parametri fondamentali da monitorare per un processo di misura e di miglioramento continuo. Tale struttura si articola in forma piramidale con al vertice l'Amministratore Unico e con personale subordinato inquadrato nei seguenti settori:

- Finanza e Risorse Umane;
- Contratti e vendite;
- Logistica di distribuzione;
- Qualità;
- Certificazioni, Ambiente & Sicurezza.

3.4 Motivazioni di Volterrana Scavi S.r.l. nell'adozione del modello

Volterrana Scavi S.r.l. al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto, sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento per la definizione del codice di condotta riguardante tutti coloro che operano per conto della Società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua osservanza:

- l'Amministratore Unico e l'Assemblea dei Soci, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della loro attività di controllo;
- il Top Management, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società e nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti, ancorché distaccati nello svolgimento della loro attività;
- tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti i soggetti che, pur non appartenendo alla Società, intrattengono con la stessa rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di assicurare ad essa un vantaggio.

I valori fondamentali per Volterrana Scavi S.r.l. sono:

- Etica e Rispetto;
- Competenza e Merito;
- Innovazione ed Eccellenza;
- Internazionalità e Multiculturalità;
- Diritti e Sostenibilità.

3.4.1 Finalità del Modello.

Il Modello predisposto da Volterrana Scavi si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano all'interno di ciascuna attività le aree e/o i processi in cui è presente il rischio di commissione di taluno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01;

- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati e articolato in regole procedurali interne tese a disciplinare le modalità operative nelle aree “a rischio”⁵, nel quale sono tra l’altro ricompresi:
 - il Codice Etico che stabilisce gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dagli amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo della Società ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Etico stesso;
 - il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per il compimento di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all’attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare la Società verso l’esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all’OdV, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione il compito di vigilare sul

⁵ La Società definisce l’architettura e la gerarchia del sistema normativo interno e individua i soggetti titolari della relativa responsabilità (ownership) o che comunque supportano le attività di redazione, aggiornamento, recepimento, attuazione, monitoraggio, attestazione, reportistica e valutazione di adeguatezza dei documenti normativi interni.

funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tale fine, al medesimo di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- effettuare e ripetere nel tempo un'analisi dei rischi finalizzata all'identificazione e alla mappatura delle specifiche aree a rischio di reato a cui è esposta la Società;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'eliminazione di eventuali comportamenti illegali;
- informare e formare i destinatari del Modello in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro operatività sia costantemente conforme ad esso;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Volterrana Scavi S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", anche attraverso un'adeguata attività di comunicazione formazione, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda esponendola altresì a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Volterrana Scavi S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- ribadire che Volterrana Scavi S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Volterrana Scavi S.r.l. intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della Società;

- prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni delle procedure del Modello;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello

Volterrana Scavi S.r.l., in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto nel quale l'OdV è parte attiva e propositiva, finalizzato a garantire il costante aggiornamento del Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente documento è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1) Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e delle aree a rischio è stata attuata attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e l'effettuazione di una serie di interviste con i Process Owner delle attività.

2) Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Volterrana Scavi S.r.l. ed alla relativa rappresentazione delle aree sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

La Società ha proceduto alla valutazione dei profili di rischio e all'approntamento dei conseguenti opportuni presidi, con riferimento ai reati previsti dal Decreto, ivi inclusi i reati introdotti a seguito delle ultime modifiche dello stesso (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

3) “*As-is analysis*”

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle Direzioni / Unità Organizzative e l’analisi della documentazione da esse fornita.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative Direzioni / Unità Organizzative, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l’ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell’ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;

- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare
- comunicazione al personale e relativa formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue:

a) Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- esistenza di linee guida comportamentali (quali, ad esempio, il Codice Etico);
- attività formativa ed informativa prevista;
modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

b) Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni aziendali.

c) Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

d) Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Volterrana Scavi S.r.l., i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

e) Sistema di monitoraggio e gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei relativi risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

f) Principi etici formalizzati

In relazione alle aree a rischio reato previste nel Decreto dal legislatore, si è verificato il contenuto del Codice Etico di Volterrana Scavi S.r.l.

g) Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente (illustrato nel prosieguo nel presente documento), diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori, sindaci e collaboratori esterni.

h) Comunicazione al personale e relativa formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

4) “Gap Analysis”

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

3.5 *Struttura del Documento.*

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti Speciali A, B, C, D, E, F, G, H, I”, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e considerate di potenziale rischio. Così strutturate:

- **“Parte Generale”**, dopo un richiamo ai principi del decreto, illustra le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.
- la **Parte Speciale “A”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24, 25, 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e 25-decies del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione o dell’Amministrazione della Giustizia (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) e per il reato di corruzione tra privati;
- la **Parte Speciale “B”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste:
 - ai sensi dell’articolo 25-ter del Decreto, cioè per i c.d. reati societari;
 - ai sensi dell’articolo 25-sexies del Decreto, cioè per i c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- la **Parte Speciale “C”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-quater del Decreto, ossia i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

- la **Parte Speciale “D”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-octies, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- la **Parte Speciale “E”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-septies del Decreto, ossia i reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- la **Parte Speciale “F”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell’articolo 24-bis, ossia i delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- la **Parte Speciale “G”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell’articolo 24-ter, ai sensi della L.146/06 e al reato previsto dall’art. 25-duodecies, ossia i delitti di criminalità organizzata anche in forma transnazionale e i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la **Parte Speciale “H”** è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti ai sensi dell’articolo 25-bis.1, ossia delitti contro l’industria e il commercio,
- la **Parte Speciale “I”** trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-undecies del Decreto, cioè per i c.d. “reati ambientali”,
- la **Parte Speciale “I”** è relativa alle tipologie di reato previste dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto, i reati tributari.

A supporto del Modello è presente una tabella sinottica, che illustra le parti speciali in cui ciascuna attività sensibile è disciplinata.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto di Volterrana Scavi S.r.l.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale, l’integrità sessuale femminile, delitti in materia di violazione del diritto d’autore e delitti in materia di falsità in monete si ritiene opportuno precisare che gli stessi, pur essendo stati presi in considerazione in fase di analisi preliminare e in seguito all’effettuazione di

successive analisi e delle interviste con i Key Officer, non costituiscono attualmente oggetto di una specifica Parte Speciale ma sono oggetto di disposizioni nell'ambito del Codice Etico.

3.6 Elementi del Modello

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello possono essere strutturati come segue:

- sistema di principi etici e regole di comportamento: principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema autorizzativo: poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controlli interni:
 - procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - sistema di deleghe e procure;
 - segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra;
 - tracciabilità e documentabilità ex-post: le attività e i controlli condotti nell'ambito delle Aree Sensibili trovano adeguata formalizzazione;
- sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari;
- sistema di gestione della documentazione
- sistema di comunicazione e formazione del personale, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello;
- sistema di informazione e segnalazione tra i soggetti coinvolti in ciascun processo.

Di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Volterrana Scavi S.r.l. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre- fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo- si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Sistema di principi etici e regole di comportamento

I Destinatari rispettano i principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione. Tali norme sono formulate in vari documenti aziendali come di seguito elencati:

- Codice Etico;
- Codice Disciplinare aziendale;
- Principi e regole di comportamento contenute nel presente Modello;
- Policy aziendali (limitatamente ai soggetti destinatari definiti nelle Policy stesse).

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle sopra elencate, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa. Di conseguenza, i principi generali e le regole di condotta generali contenute nel presente Modello completano i principi etici già esistenti con i requisiti specifici necessari alla prevenzione della commissione dei reati rilevanti.

Con particolare riferimento al Codice Etico, esso rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama all’osservanza tutti i Destinatari. Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente nell’interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Sistema Organizzativo

Il Sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene approvato dall'Assemblea dei Soci e definito attraverso l'emanazione di Ordini di Servizio.

La gestione dei flussi finanziari deve avvenire nel rispetto dei principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Gestione della documentazione

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Volterrana Scavi S.r.l. viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Comunicazione e formazione

Al personale deve essere garantita adeguata comunicazione e formazione in relazione ai processi rilevanti ai fini della conoscenza e dell'applicazione del Modello e dei protocolli ad esso relativi.

Informazione e segnalazione

I flussi di informazione e segnalazione tra i soggetti coinvolti in ciascun processo devono essere efficaci, documentati e tempestivi in modo da assicurare l'effettiva e concreta applicazione del Modello e dei protocolli ad esso relativi.

3.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei Soci di Volterrana Scavi S.r.l. Tuttavia l'adozione di modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, anche

in conseguenza di già avvenute delibere dell'Assemblea dei Soci, vengono direttamente recepite nello stesso, a cura dell'OdV della Società.

In particolare è demandato all'Assemblea dei Soci di Volterrana Scavi S.r.l., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – devono essere:

- autonomia e indipendenza,
- professionalità
- continuità d'azione.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e sia immune da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

Tali requisiti vengono assicurati anche attraverso la presenza tra i componenti dell'OdV di soggetti esterni, escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'Organismo all'interno della Società e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale. L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV deve:

- vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con i necessari poteri d'indagine;
- essere dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo e di una struttura, tale da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- vigilare sulla diffusione ed efficace attuazione del Modello, assicurando e promuovendo il costante aggiornamento dello stesso;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare l'indipendenza nel giudizio di valutazione e la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo, a cui è stata conferita la qualifica dall'Assemblea dei Soci, è costituito in forma mono-sogettiva ed è composto da un membro esterno al gruppo Volterrana Scavi S.r.l.

4.2 Nomina e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'OdV, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

La nomina e la revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono atti riservati alla competenza dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea dei Soci della Società della Società.

4.2.1 Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i requisiti, nonché i motivi di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza e/o di sospensione e revoca dell'incarico e la decorrenza degli stessi si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'OdV.

Ciascun membro dell'OdV, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, garantisce l'insussistenza di motivi di incompatibilità e l'impegno a comunicare

immediatamente per iscritto all'Amministratore Unico della Società il sopravvenire di cause di revoca dell'incarico.

Quanto sopra descritto si applica anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'Organismo stesso.

L'Organismo resta in carica per la durata del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato e comunque per non più di tre anni. La cessazione anticipata dell'Amministratore Unico, per qualsiasi causa, determina la decadenza dell'Organismo. In ogni caso, la cessazione dei componenti dell'Organismo per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui l'Amministratore Unico ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti. Ciascun componente esterno dell'Organismo può essere rinominato una sola volta. Qualora il Consiglio si avvalga della facoltà di integrare l'Organismo nel corso del mandato, il membro o i suoi membri così nominati scadrà/ scadranno insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad esempio, in seguito a dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che procederà senza indugio alla nomina del/dei sostituto/i.

Si rinvia allo Statuto dell'OdV per quanto non ulteriormente specificato.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV sono disciplinati da apposito Statuto, approvato dal C.d.A. di Volterrana Scavi S.r.l.

Il funzionamento operativo dell'OdV è disciplinato da uno specifico Regolamento approvato dall'OdV stesso. L'Organismo di Vigilanza di Volterrana Scavi S.r.l. è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo"; sono garantite altresì all'OdV autonomia ed indipendenza e la continuità di azione ed i suoi componenti possiedono la necessaria professionalità.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del d.lgs. 231/01, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- effettuare verifiche periodiche (tramite apposita programmazione degli interventi) presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello ex d.lgs. 231/01 adottato e alle procedure;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello ex d.lgs. 231/01;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni e comunicare all'Amministratore Unico le eventuali infrazioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

- definire e curare, ai fini dell'attuazione del Modello ex d.lgs. 231/01, il flusso informativo indirizzato all'Organismo di Vigilanza in modo da essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Unico in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello, altresì monitorando che i responsabili delle aree a rischio siano edotti sui rispettivi compiti ai fini della prevenzione dei reati;
- verificare la validità delle clausole standard finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- verificare il sistema delle deleghe in vigore e gli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- disporre di autonome e adeguate risorse finanziarie, inserite dall'AU nell'ambito dell'annuale processo di budgeting su proposta dell'OdV, idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.); impegnare autonomamente risorse che eccedano i propri poteri situazioni eccezionali ed urgenti; in questi casi l'Organismo deve informare l'Amministratore Unico alla prima riunione utile;

- accedere presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde esaminare ogni documento ed ottenere qualsiasi informazione o dato aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza, disponendo a tal fine di autonomia di budget;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

Sarà inoltre cura dell'OdV organizzare momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- la società incaricata della revisione legale dei conti;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione ambientale.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 4.5 "Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, ogni anno provvede a dotarsi di un piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, che viene comunicato all'Amministratore Unico.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo, per lo svolgimento della propria attività operativa, può avvalersi delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, verranno ritenute utili allo svolgimento delle attività indicate.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo.

L'Organismo può richiedere alla Società di effettuare specifiche verifiche sull'adeguatezza e sull'osservanza delle procedure aziendali afferenti alla normativa di cui al D. Lgs 231/01.

L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo stesso.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV a singoli membri o concretamente svolte da altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

L'Organismo si può avvalere di una Segreteria Tecnica dedicata per ogni attività di supporto.

Si specifica inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello ex d.lgs. 231/01 chiedere in qualsiasi momento alla Società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti acquisite da questi nel corso della loro attività.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo riporta direttamente all'Amministratore Unico e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, l'Amministratore Unico di Volterrana Scavi S.r.l. assegna all'Organismo i mezzi finanziari dallo stesso indicati per le spese da sostenere nell'espletamento delle proprie funzioni, di cui l'OdV fornirà apposita rendicontazione.

In ogni caso, l'OdV potrà richiedere – ogniqualvolta ne ravvisi la necessità – un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non li ritenga sufficienti all'adempimento dei propri compiti.

4.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale.

L'Organismo di Vigilanza cura un'opportuna informativa verso gli Organi Sociali competenti, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

L'attività informativa può essere svolta, informalmente e su base continuativa, anche nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza redige, con cadenza semestrale, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola all'Amministratore Unico per l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione societaria utile.

In particolare, la relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo di riferimento, comprese le seguenti attività:
 - numero delle riunioni effettuate (di regola almeno trimestrale);
 - raccolta schede di evidenza e sintesi di eventuali aspetti di rilievo emersi;

- raccolta delle dichiarazioni di insussistenza delle cause che possono dare luogo a conflitto di interessi e sintesi degli eventuali aspetti di rilievo emersi;
- audizioni con il management e sintesi di eventuali tematiche di rilievo emerse;
- sintesi degli interventi di verifica richiesti ed effettuati;

- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello e delle eventuali azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- avanzamento delle iniziative di comunicazione e formazione sul Decreto e sul Modello;
- avanzamento circa la comunicazione e diffusione dei documenti rilevanti per il Decreto ed il Modello;
- le eventuali proposte di revisione e aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul piano di attività (adozione e stato di avanzamento).

L'Amministratore Unico valuta eventuali criticità rilevanti ai fini del Decreto e attua le azioni correttive volte a rimuovere, sanare e mitigare dette criticità, anche su segnalazione dell'OdV.

Annualmente l'Organismo presenta al Consiglio di Amministrazione:

- il preventivo annuale di spesa;
- il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

L'Organismo dovrà inoltre riferire tempestivamente all'Amministratore Unico in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti, o di terzi o che sia stata accertata dall'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

- mancata collaborazione da parte dalle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
 - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2 comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

4.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

L'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte del personale (dipendente e dirigente), degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Collaboratori e degli altri soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio, in merito alla possibile commissione di reati o comunque comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello o del Codice Etico o delle relative procedure e quindi potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Volterrana Scavi S.r.l. effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società mediante quanto definito contrattualmente.

4.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

I flussi informativi nei confronti dell'OdV fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi ad hoc;
- flussi informativi periodici.

I flussi informativi ad hoc indirizzati all'OdV da esponenti aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali, possono consistere in notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata e hanno per oggetto:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- gli infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute del Modello;
- criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- le notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari avviati e alle eventuali sanzioni irrogate a fronte di violazione del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Oltre a quanto sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Volterrana Scavi S.r.l. le informazioni rilevanti concernenti attività ricorrenti:

- eventuali contratti di acquisto e di distribuzione rilevanti (soggetti non ricorrenti);
- l'articolazione dei poteri di firma e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso (es. in materia di d.lgs. 81/08, in materia di privacy, ecc.);
- lo stato dei contenziosi di competenza in essere, nonché i possibili esiti degli stessi (non è ricompresa la non conformità del prodotto che viene risolta);
- l'apertura di nuove branch;
- l'apertura di stabili organizzazioni all'estero;
- le notizie relative alle variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello (es. numero di partecipanti, materiale didattico, ecc.);
- le dichiarazioni atte a verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e Volterrana Scavi S.r.l.;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei Dm 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- le richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato "a rischio" (in base agli elenchi/black list emanati da OECD/OCSE, ecc.) provenienti dai fornitori;
- ogni informazione riguardante modifiche e/o aggiornamenti intervenuti nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, quale, ad esempio: (il Documento di Valutazione dei Rischi, il piano di emergenza, le procedure/protocolli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Piano di miglioramento in materia di SSL);
- i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano

considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute;

- i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art.35 d.lgs. 81/08), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici;
- informativa periodica su infortuni sul luogo di lavoro (escluse le fattispecie che costituiscono reato), eventuale variazione e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione ambientale intervenuti nel corso dell'anno;
- provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia ambientale;
- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, etc.) e ogni altro documento rilevante in materia ambientale;
- ogni relazione /report di audit prodotto nel corso delle attività di verifica svolte;
- le Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei Dati e ogni altro documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati (ad esempio, reportistica sul traffico di rete in forma aggregata);
- le eventuali erogazioni concesse, a qualunque titolo, a favore di Enti pubblici o soggetti che svolgano pubbliche funzioni;
- le verifiche o ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di Vigilanza nell'ambito aziendale.

4.5.3 Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni possibile commissione di reati o violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto. L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Volterrana Scavi S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al capitolo 6.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni ad hoc verso l'OdV, è stato istituito un "canale informativo dedicato" volterranascavi.odv@gmail.com. Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01, Volterrana Scavi S.r.l., Via Volterrana Sud 288, 50025 Montespertoli (FI).

4.5.4. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV

Tutti i rapporti, le segnalazioni e le informazioni rese dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico e ad eventuali altri soggetti e ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo stesso, devono essere conservati in apposito database presso la Segreteria Tecnica dedicata.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 Formazione del personale

Al fine di poter ritenere integrato il requisito dell'efficace attuazione del presente Modello, è interesse di Volterrana Scavi S.r.l. garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con un grado di approfondimento proporzionato al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'esecuzione delle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazioni è supervisionato dall'OdV ed integrato tenendo conto dei risultati dell'attività svolta, con la collaborazione della Società.

5.1.1 La comunicazione

Il presente Modello, e il Codice Etico sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda al momento della sua adozione. Nell'internet aziendale è possibile consultare i citati documenti.

È prevista, inoltre, la disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza e la sua distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni.

È prevista, inoltre, una comunicazione e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

Inoltre, la Società comunica l'adozione del Modello, e del Codice Etico a partner commerciali e finanziari, consulenti e promotori commerciali, professionisti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

5.1.2 La formazione

L'attività di formazione è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'eventuale possesso di poteri di rappresentanza della Società. In particolare, Volterrana Scavi prevede livelli diversi di formazione ed aggiornamento attraverso periodici seminari, emissione di note e comunicazioni, corsi specifici per soggetti operanti nelle aree di attività considerate "ad alto rischio".

Le attività di formazione iniziale e quella di aggiornamento periodico al personale aziendale sono documentate a cura della Società. Ai fini dell'attuazione del Modello la Società gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: Corso di formazione iniziale realizzato con seminario iniziale ed aggiornamenti periodici, realizzabile anche su piattaforma e-learning; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; corso di formazione realizzato con modalità "e-learning".

5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

I collaboratori, i partner e/o comunque i terzi che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Volterrana Scavi e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" devono essere edotti attraverso idonea informativa ed accettare per iscritto le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Volterrana Scavi S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società. L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la diffusione di una comunicazione ufficiale sull'adozione dei predetti documenti, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

Volterrana Scavi S.r.l. provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono

che l'inosservanza delle linee di condotta imposte dal Codice Etico e dal Modello determina l'espressa risoluzione del rapporto contrattuale, nonché l'applicazione di penali.

6 SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Principi generali e condotte rilevanti

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, con la previsione di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa, è condizione essenziale per assicurare efficacia al Modello.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono, tra l'altro, prevedere "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del sistema disciplinare, costituisce condotta rilevante, che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, all'esito delle fasi descritte nei successivi paragrafi, prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste dal Modello della Società sono assunte da Volterrana Scavi in piena autonomia e indipendentemente dall'effettivo verificarsi dell'illecito. In ogni caso la società si riserva l'adozione anche immediata di provvedimenti organizzativi ritenuti opportuni e appropriati a propria tutela.

Nell'individuazione della sanzione, la cui applicazione deve tener conto dei principi di gradualità ed adeguatezza, assumono rilievo i profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato per l'azienda esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che non hanno comportato per l'azienda un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- modalità di commissione della condotta;
- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione del Modello.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Società.

6.2 Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello da parte un soggetto apicale⁶, questi potrà incorrere nelle seguenti sanzioni:

⁶ In via esemplificativa e non esaustiva possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate le seguenti fattispecie di condotte:

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;

- richiamo verbale scritto;
- sanzione pecuniaria e/o totale o parziale revoca di deleghe o procure;
- revoca dell'incarico.

In particolare, per violazioni del Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, sarà comminato il richiamo formale scritto; per violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, sarà comminata la sanzione pecuniaria e/o totale o parziale delle eventuali deleghe o procure; per violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale, sarà comminata la revoca dall'incarico.

6.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti e quadri dirigenziali

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello⁷, si applicano le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria o dal contratto

-
- violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa eventuali violazioni del Modello di cui comunque si abbia prova diretta e certa.

⁷ A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano alcune fattispecie di condotta rilevante:

- omessa o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure aziendali ovvero impedimento, ai soggetti preposti e all'OdV, del controllo e/o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello di cui comunque si abbia prova diretta e certa.

individuale, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione⁸.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto o nella sanzione pecuniaria da 0,5 a tre volte il corrispettivo mensile;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello, tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nella sanzione di revoca, totale o parziale, di deleghe o procure oppure nel licenziamento con preavviso;
- in caso di violazione del Modello che sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una prosecuzione transitoria, o tale da integrare un fatto accertato e penalmente rilevante, il dirigente incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

6.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione delle norme di condotta e delle procedure indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2104, co.2, c.c. e le relative sanzioni sono disciplinate dal CCNL per i dipendenti di aziende industriali vigente in Volterra Scavi.

In particolare, si prevede che:

1. incorra nelle sanzioni di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a seconda della gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello, nell'espletamento delle attività a rischio, o adotti una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, che comunque non abbia

- comportato esposizione a rischio o abbia comportato modesta esposizione a rischio per l'azienda e/o i suoi dipendenti;
2. incorra nella sanzione di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività a rischio una condotta non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che sia tale da comportare un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio, per l'azienda e/o i suoi dipendenti;
 3. incorra nella sanzione del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la commissione di uno dei reati presupposto o tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il lavoratore o da integrare un fatto penalmente rilevante, ravvisandosi in tale comportamento, una causa di "grave nocumento morale e/o materiale per l'ente".

6.5 Sanzioni nei confronti di amministratori e sindaci

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare l'Assemblea dei Soci, secondo competenza, i quali, dovranno valutare la gravità della violazione e assumere le iniziative più opportune, conformemente ai poteri previsti dalla legge (art. 2407 c.c. – azione di responsabilità) e dallo Statuto.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Nei contratti che regolano i rapporti con i collaboratori, fornitori, revisori, consulenti, partner ed gli altri soggetti esterni deve essere inclusa una clausola in cui si preveda che l'inosservanza delle linee di condotta imposte dal Codice Etico e dal Modello determina l'applicazione delle penali contrattualmente previste o la risoluzione del rapporto contrattuale.

6.7 Procedimento disciplinare

Il procedimento si articola in tre fasi:

- la fase istruttoria
- la contestazione della violazione all'interessato;
- la decisione e l'irrogazione della sanzione.

6.8. *La fase istruttoria*

L'OdV, nell'esercizio dei propri poteri ispettivi e di controllo o sulla base delle segnalazioni ricevute (di cui al punto 5.5.1 "Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi"), verifica l'esistenza di violazioni del Modello o del Codice Etico o delle relative procedure e gli eventuali responsabili, e ne informa per iscritto il soggetto preposto all'azione disciplinare. Nell'ambito della propria attività di controllo, l'OdV, inoltre, garantisce l'assoluta riservatezza su soggetti e fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni nonché l'anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto a ritorsioni.

L'OdV può:

- procedere all'archiviazione delle segnalazioni generiche o non sufficientemente circostanziate, di quelle palesemente infondate o oggettivamente irrilevanti, nonché di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate, salvo che non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica. Nel caso in cui l'OdV proceda all'archiviazione, deve verbalizzare le ragioni di tale decisione. Nel caso in cui la segnalazione fosse riferita ad un dipendente, l'OdV trasmette copia del verbale di archiviazione al Responsabile della Funzione Finance & HR per eventuali approfondimenti non connessi ai comportamenti valutati dall'OdV;
- avviare un'istruttoria con riferimento alle segnalazioni che contengono elementi sufficienti per compiere un accertamento circa l'illecito segnalato (ad esempio: segnalazioni contenenti un resoconto circostanziato degli

eventi, dettagli riferiti all'epoca dei fatti, alle cause e finalità, alle modalità di azione, ecc.).

L'obiettivo dell'istruttoria sulle segnalazioni è quello di accertarne la fondatezza e, a tal fine, l'OdV si può avvalere della collaborazione di consulenti esterni o di enti aziendali competenti per materia in relazione alla tipologia di condotta contestata.

All'esito di tale istruttoria l'OdV può:

- archiviare la segnalazione, ove sia risultata priva di riscontri o non si sia raggiunto il pieno convincimento che sia stata effettivamente commessa una violazione;
- redigere una relazione nei casi in cui vi siano elementi sufficienti a ritenere fondata la segnalazione.

Tale relazione conterà:

- la descrizione della condotta o dell'evento riscontrato;
- le norme o le procedure del Modello che risultano essere state violate;
- l'identificazione del responsabile;
- gli indizi e i riscontri raccolti;
- la valutazione della gravità delle condotte ai fini dell'applicazione delle sanzioni, con esplicita menzione degli elementi utili alla graduazione della stessa con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni.

6.8.1. Procedimento per violazioni commesse da soggetti in posizione apicale, amministratori o sindaci

Qualora riscontri o abbia notizia della violazione del Modello da parte di un amministratore, di un sindaco o di un altro soggetto apicale, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi secondo modalità e termini previsti dallo Statuto.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Durante tale adunanza, cui partecipano anche i membri dell'Organismo di Vigilanza, viene ascoltato l'interessato, acquisite eventuali deduzioni scritte e decisi o effettuati eventuali ulteriori accertamenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l'eventuale dissenso sulla proposta dell'OdV.

Nel caso di violazioni di gravità tale da ledere la fiducia della Società nei confronti dell'amministratore o di un sindaco, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo i provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 2383, c.3, c.c.

Nel caso in cui l'OdV riscontri la violazione da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o da parte dell'intero Collegio Sindacale, il destinatario della relazione di cui ai punti precedenti è l'Assemblea, la quale valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l'eventuale dissenso sulla proposta dell'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, viene comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e all'interessato.

6.8.2. Procedimento per violazioni commesse dai dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è regolata dalle disposizioni normative vigenti nonché dai contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

L'Amministratore Unico comunica al dirigente la contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.

Entro i sei giorni successivi alle giustificazioni viene quindi irrogata la sanzione e se il dirigente è destinatario di deleghe o procure da parte dell'Assemblea dei Soci, queste potranno essere revocate, se collegate alla violazione contestata o se ritenuto altrimenti opportuno.

L'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza dovranno essere informati in merito agli esiti delle verifiche interne ed alle decisioni adottate.

Ferma restando la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria avverso la decisione disciplinare, l'interessato può promuovere, nei venti giorni successivi

alla ricezione del provvedimento, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina del Collegio o di ricorso al Giudice del lavoro, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.8.3. Procedimento per violazioni commesse dai dipendenti

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

L'Amministratore Unico trasmette al dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

L'Amministratore Unico assume la decisione e irroga la sanzione. Le sanzioni non possono essere comminate prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere adottate dall'Amministratore Unico entro i sei giorni successivi a quello in cui sono pervenute le eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento è comunicato altresì all'OdV.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Amministratore Unico è informato in merito all'esito del procedimento.

6.8.4. Procedimento per violazioni commesse da terzi (collaboratori, fornitori, revisori, consulenti, partner ed altri soggetti esterni)

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

7. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

A norma dell'art. 6 del Decreto, l'Amministratore Unico, d'intesa con l'OdV, sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo, a tali categorie:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontri di carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- altre considerazioni derivanti dalla concreta e specifica applicazione del Modello.

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI VOLTERRANA SCAVI S.R.L.

SOMMARIO

Articolo 1 Struttura dell'Organismo

Articolo 2 Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

Articolo 3 Dotazione Patrimoniale

Articolo 4 Modifiche al Regolamento

Articolo 5 Interpretazione del Regolamento ed efficacia

(Approvato dall'Organismo di Vigilanza di, in data.....).

Articolo 1

STRUTTURA DELL'ORGANISMO

1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di Vigilanza (di seguito anche l'"Organismo") è nominato dall'Assemblea dei Soci di Volterra Scavi S.r.l. è costituito da un membro esterno individuato tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie, di controllo interno nonché nell'ambito di applicazione del Decreto. L'Organismo può essere integrato da non più di due membri aggiuntivi.

3 Presidente dell'Organismo

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza provvede alla convocazione delle riunioni dell'Organismo a norma del successivo art. 2.2, verifica la loro regolare costituzione ai sensi del successivo art. 2.4, regola il loro svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

4 Deleghe specifiche a singoli membri

L'Organismo potrà delegare, con specifica delibera, particolari attività a propri singoli membri, sulla base delle rispettive competenze. Il delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile al fine di consentire agli altri membri di esercitare la dovuta vigilanza.

5 Segreteria tecnica

Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza può essere assistito da una Segreteria tecnica nominata dall'Organismo stesso.

La Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

-cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni dell'Organismo (convocazioni, preparazione della documentazione, ecc.);

- redige la bozza dei verbali delle riunioni da sottoporre all'approvazione dell'Organismo;
- trascrive sull'apposito libro i verbali delle riunioni, dopo che sono stati approvati dall'Organismo;
- custodisce tutti gli atti inerenti all'attività dell'Organismo (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti);
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'Organismo.

In caso di assenza di una Segreteria Tecnica, gli atti inerenti all'attività dell'Organismo sono conservati nel luogo e presso l'ente indicati dall'Organismo e le funzioni inerenti alla Segreteria Tecnica sono svolte dall'ente di volta in volta indicato dall'Organismo stesso.

Articolo 2

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

1 Riunioni dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne facciano richiesta scritta almeno due membri indicando l'argomento da trattare. È fatto in ogni caso obbligo all'Organismo di riunirsi almeno mensilmente. L'Amministratore Unico di Volterrana Scavi S.r.l., può in qualsiasi momento chiedere al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di convocare l'Organismo stesso indicando l'argomento che si chiede venga esaminato.

2 Convocazione dell'Organismo

L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica o altre modalità correntemente in uso che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

Presso la Segreteria tecnica dell'Organismo dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i membri dell'Organismo, in tempo utile prima della riunione, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni componente, inoltre, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. In tal caso, ciascun membro dell'Organismo si può opporre alla discussione qualora non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere un rinvio della discussione sul tale punto dell'ordine del giorno, con nuova convocazione entro e non oltre i cinque giorni successivi.

3 Impedimento di uno dei componenti dell'Organismo

I componenti dell'Organismo che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta al Presidente, anche a mezzo posta elettronica.

3 Validità delle riunioni

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente assistito da un Segretario.

La funzione di Segretario della riunione è svolta dal responsabile della Segreteria tecnica; in caso di assenza di quest'ultimo può essere assunta da uno dei componenti dell'Organismo ovvero da un terzo, nominato di comune accordo dai membri presenti.

In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal più anziano tra i presenti.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organismo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti in tempo reale.

Verificati questi requisiti, la riunione dell'Organismo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione. In ogni caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova la maggioranza dei componenti l'Organismo.

5 Delibere dell'Organismo

Le delibere dell'Organismo vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente o di chi svolge le sue funzioni ai sensi del precedente art. 2.4 al quale spettano, in caso di parità, due voti.

Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito all'inizio della riunione con decisione adottata a maggioranza dei membri presenti.

Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6 Interessi dei membri dell'Organismo

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di dare notizia agli altri membri di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in relazione ad un'attività che compete all'Organismo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se si tratta di un membro dell'Organismo cui sono state attribuite funzioni delegate ai sensi del precedente art. 1.3 deve altresì astenersi dal compiere l'attività, investendo della stessa l'Organismo in sede Collegiale.

Nei casi di cui sopra, la delibera dell'Organismo deve motivare le ragioni dell'attività.

7 Audizioni

L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti di organi societari, di consulenti esterni.

Le suddette audizioni devono essere verbalizzate con obbligo di assoluta riservatezza.

8. Verbali delle riunioni

La verbalizzazione delle riunioni è affidata al Segretario della riunione.

Dal verbale delle riunioni devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
- l'indicazione di chi presiede la riunione;
- l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- i nominativi di coloro che sono intervenuti nel dibattito;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni di ciascun componente;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario della riunione e dai componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti e deve essere conservato agli atti dell'Organismo con modalità atte a garantirne l'integrità e la riservatezza.

9. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione ed il materiale relativi all'attività svolta dall'Organismo è conservata in archivio presso la Segreteria tecnica.

In caso di assenza di una Segreteria Tecnica, la suddetta documentazione e gli atti inerenti l'attività dell'Organismo sono conservati nel luogo e presso l'ente indicati dall'Organismo stesso.

All'archivio hanno facoltà di accedere tutti i componenti dell'Organismo.

Hanno, altresì, facoltà di chiedere di poter prendere visione della documentazione conservata nel suddetto archivio e alla presenza di almeno un componente dell'Organismo, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, e i membri

del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, che siano stati specificamente autorizzati dai rispettivi organi societari di appartenenza. L'Organismo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite, può autorizzare la riproduzione in copia dei documenti conservati in archivio.

Articolo 3 DOTAZIONE PATRIMONIALE

L'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomi poteri di spesa. A tal fine, l'Organismo determina annualmente la previsione di spesa necessaria all'esercizio dei compiti assegnati, che deve garantire il pieno ed efficace svolgimento della propria attività.

In ogni caso, l'Organismo potrà richiedere – ogniqualvolta ne ravvisi la necessità – un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non li ritenga sufficienti all'adempimento dei propri compiti.

In presenza di situazioni eccezionali o in caso di urgenza, l'Organismo potrà impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone immediata comunicazione all'Amministratore Unico. Tutte le spese necessarie all'esercizio dei compiti affidati dovrà essere autorizzata dall'Amministratore Unico.

Articolo 4 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono apportate dall'Organismo di Vigilanza con delibera adottata a maggioranza assoluta dai propri membri e comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ED EFFICACIA

Ogni eventuale questione dovesse insorgere circa l'interpretazione del presente Regolamento o delle sue norme sarà risolta dall'Organismo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il presente Regolamento è destinato a disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Organismo di Vigilanza. In nessun caso, pertanto, potrà essere opposta o contestata all'Organismo di Vigilanza. In nessun caso, pertanto, potrà essere opposta o contestata all'Organismo ovvero ai suoi singoli componenti da parte della Società o di terzi la supposta inosservanza o acquiescenza delle disposizioni del presente Regolamento, allo scopo di impedirne od ostacolarne l'esercizio delle sue funzioni.

ALLEGATO 1
REATI PRESUPPOSTO

ALLEGATO 1- REATI PRESUPPOSTO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del decreto.

L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel decreto originario, il quale prevedeva unicamente quali reati presupposto i "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (artt. 24 e 25).

Successivamente:

- il decreto Legge 25 settembre 2001 n.350 ha introdotto l'art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- il decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61 ha introdotto l'art. 25-ter "Reati societari";
- la Legge 14 gennaio 2003 n.7 ha introdotto l'art. 25 quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
- la Legge 11 agosto 2003 n.228 ha introdotto l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale";
- la Legge 18 aprile 2005 n.62 ha introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato";
- la Legge 9 gennaio 2006 n.7 ha introdotto l'art. 25-quater. 1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- la Legge 16 marzo 2006 n.146 ha esteso il decreto ai "Reati transnazionali";
- la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro";
- il decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 ha introdotto l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- la Legge 18 marzo 2008 n.48, art. 7 ha introdotto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";

- la Legge 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata";
- la Legge 23 luglio 2009 n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese", ha modificato l'art. 25-bis, ha introdotto l'art. 25-novies "Delitti in violazione del diritto d'autore", e ha introdotto l'art. 25-bis. 1, rubricato come "Delitti verso l'industria e il commercio";
- il decreto legislativo 7 luglio 2011 n.121 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha introdotto l'art. 25 – undecies "Reati Ambientali";
- il decreto legislativo 16 luglio 2012 n.109 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto l'art. 25 – duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- la Legge 6 Novembre 2012 n.190, ha modificato gli artt. 25 e 25-ter del decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25⁹ DEL DECRETO)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od

⁹ Art. 25 del decreto come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1 se il fatto è commesso a danno dallo Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai

doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1 ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2 ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee
- 3 alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4 ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5 a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;

5-bis. Ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del

Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati reati, che trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (es. Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "Pubblico Ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori

fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti della aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate Pubblico Servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura

applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio è individuata non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, Pubblica funzione e Pubblico Servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'Incaricato di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO)

Dopo l'art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma (2), del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (2), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'artt. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L.n. 48/08 sono:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art.635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

3 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se i reati commessi agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, sono commessi da più persone riunite o da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere la pena è aumentata, se il reato 609-bis è commesso da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere si applica la reclusione da sei a dodici anni, se il reato 609-quinquies è commesso da più persone riunite o da una persona che fa parte di un'associazione a delinquere la pena è aumentata. ¹⁰

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art, 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, d.lgs. 286/89)

¹⁰ Commi aggiunti con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero compie altri diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del

presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione, nel caso previsto dal

comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alle lettere e) del comma 1 dell'art. 80
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n.685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n.895)¹¹

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n.895)

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati

¹¹ Escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n.110 ossia quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n.895)

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art.1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000. La pena è aumentata se il fatto commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.

4 REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. Chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n.3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana (art. 461 c.p.)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DEL DECRETO)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti

preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni con la multa fino a euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con

la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3 c.c.)

Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa

appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre. Anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità

Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

7 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art.270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o

costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dei fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
1. atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

8 ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. 58/1998-TUF)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni ¹².
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art.180, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 del d.lgs. 58/1998-TUF)

¹² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni ¹³.

9 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. Soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave

¹³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009. V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II-Sanzioni penali.

delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

10 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi

delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n.7-bis)¹⁴.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

E' il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. B), D.L. 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla L.15 ottobre 2013, n. 119.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la

proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n.633)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo

inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt.-102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a)abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b)abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. F bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; a bis) in violazione dell'art.16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n.633)

1. La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Art. 452 bis C.P. Inquinamento ambientale. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità. Anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater C.P. Disastro ambientale; art. 452 quinquies C.P. Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 452 sexies Traffico e abbandono di materiale radioattivo; Delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies C.P.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2,3,5,11 e 13, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
- nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2,5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e), e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

In caso di realizzazione del reato in esame è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, del d.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 8, d.lgs. 231/01, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame "si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività" (art.16, comma 3, d.lgs. 231/01).

Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6,7 e 8, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti, nonché sia inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni¹⁵ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

1. Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui

¹⁵ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. B), d.lgs. 152/06). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria"

- all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
2. Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art.3-bis, comma1).
 3. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, d.lgs. 202/07)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Merita evidenziare che le suddette fattispecie – ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l'utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis d.lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06 e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 202/07- sono di natura contravvenzionale.

Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall'art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. disastro ambientale ex art. 434 c.p., rispetto a quello di

discarica abusiva; danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc. Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell'art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Questo reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori straniere privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

15 REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10, LEGGE 146/2006)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli artt. 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286/98)

1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona. (La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti).

3-bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter) Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.¹⁶

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

¹⁶ Il comma è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

16 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL DECRETO)

- Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.
- Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

PARTE SPECIALE “A”

REATI REALIZZABILI IN DANNO DELLA P.A. O DELL’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA E CORRUZIONE TRA PRIVATI

(ARTT. 24, 25, 25-TER LETT. S-BIS E 25 DECIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “*Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello*” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolta in Volterrana Scavi e considerate a “rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale prende in esame i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “P.A.”) richiamati dagli artt. 24, 25 e il reato richiamato dall’art. 25-decies del Decreto, che trovano come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l’Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri) e il reato di corruzione tra privati richiamato dall’art. 25-ter lett. S-bis che trova come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con soggetti privati.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o soggetti privati;
- b) promettere o distribuire, sollecitare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), a soggetti privati, o a familiari dei soggetti precedentemente indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) promettere o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al

- precedente punto; ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- d) effettuare spese di rappresentanza non ispirate a criteri di ragionevolezza o senza effettiva finalità di business;
 - e) effettuare “facilitation payments”, cioè i pagamenti di modico valore e non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;
 - f) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
 - g) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - i) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;
 - j) fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
 - k) condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
 - l) effettuare pagamenti in cash o in natura.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Le Aree Sensibili, ossia le aree più specificatamente a rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati sono ritenute essere le seguenti:

a.1 Amministrazione, Contabilità e Bilancio

a.2 Finanza Agevolata

a.3 Gestione del contenzioso e degli affari societari

a.4 Gestione risorse umane

a.5 Gestione della Qualità e Collaudi

a.6 Commerciale

a.7 Gestione avanzamento contratti

a.8 Ricerca e Sviluppo

a.9 Approvvigionamenti

a.10 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

a.11 Gestione del processo di service

a.12 operazioni societaria

a.13 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle Aree Sensibili, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7 “*Elementi del Modello*” della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

Inoltre avendo in precedenza già descritto le singole fattispecie di reato e non essendo possibile rappresentare tutte le modalità con cui gli esponenti di Volterrana Scavi potrebbero in astratto porre in essere uno di tali reati con riferimento a ciascuna area a rischio, sono indicate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo – alcune ipotetiche modalità attraverso le quali detti reati potrebbero essere commessi.

a.1 Amministrazione, Contabilità e Bilancio

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della tesoreria e recupero crediti
- Gestione della contabilità
- Pianificazione e controllo
- Gestione degli adempimenti fiscali

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p. e art. 2635 c.c.): il reato è configurabile qualora, ad esempio, un esponente di Volterrana Scavi eroghi, anche attraverso l'uso di fondi extracontabili, pagamenti a favore di soggetti pubblici/privati in cambio di atti illegittimi realizzati in favore di Volterrana Scavi.

Principi di controllo specifici.

Esistenza di segregazione in merito ai seguenti aspetti:

1. Gestione della tesoreria e recupero crediti:
 - Per la gestione di conti corrente, tra chi: richiede l'apertura/modifica/chiusura di un conto corrente; autorizza l'operazione di cui sopra;
 - Per la gestione degli incassi, dei pagamenti e della cassa, tra chi: predispone le richieste (di pagamento, di anticipo per cassa, ecc.); autorizza le richieste di cui sopra; inoltra le richieste di cui sopra alla controparte (istituto bancario, ufficio cassa, ecc.);
 - Per la contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie e riconciliazione dei conti correnti/cassa, tra chi: effettua operativamente la contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie; ne verifica la corretta e completa contabilizzazione; esegue la riconciliazione dei conti correnti/cassa;
 - Per il recupero crediti, tra chi: monitora la situazione dei crediti scaduti/in scadenza; predispone e valida il piano di rientro;
2. Gestione della contabilità tra chi: effettua valutazioni e predispone report relativi ad operazioni contabili; verifica la correttezza e completezza delle valutazioni effettuate/report predisposti; effettua le registrazioni contabili; verifica la completezza e la correttezza delle registrazioni effettuate;

3. Pianificazione e controllo tra chi: predispone il Budget/Piano ed eventuali richieste di extra-budget; verifica e approva il Budget/Piano e gli eventuali extra-budget; monitora ed analizza gli scostamenti di budget;
4. Gestione degli adempimenti fiscali tra chi: verifica la correttezza della documentazione fiscale/tributaria; predispone i modelli dichiarativi e di versamento delle imposte; verifica e approva i modelli di cui sopra;

formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Società;

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti corrente alle sole risorse autorizzate;
- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione degli incassi e pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento;
- monitoraggio degli incassi accreditati e dei pagamenti addebitati dagli istituti bancari;
- verifica delle registrazioni contabili relative ad incassi, pagamenti ed operazioni di cassa;
- verifica della corrispondenza tra le spese autorizzate ed i relativi giustificativi di spesa;
- riconciliazione periodica, fisico-contabile, dei saldi banca/cassa;
- monitoraggio dei crediti scaduti/in scadenza;
- verifica degli accantonamenti/utilizzi del fondo svalutazione crediti;
- profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;
- verifica della completa e corretta registrazione delle scritture contabili nel sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- formale definizione, verifica e approvazione di un Budget/Piano;
- esistenza di flussi informativi con specifico riferimento al reporting dei dati consuntivi di budget;

- formalizzazione di report riepilogativi dei dati consuntivi di budget;
- monitoraggio periodico del budget e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- formale approvazione della revisione del budget;
- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- profilazione delle utenze, all'interno dei sistemi informatici aziendali dedicati alla rilevazione dei fatti contabili connessi alle imposte dirette e indirette.

a.2 Finanza agevolata

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- scouting delle opportunità di finanziamento
- presentazione delle domande e gestione del procedimento di concessione del finanziamento agevolato
- monitoraggio del progetto agevolato e rendicontazione dei finanziamenti pubblici
- esistenza di segregazione tra chi: valuta l'opportunità di ricorrere ad accordi di collaborazione con Università, Politecnici ed Enti; redige la domanda di finanziamento e monitora lo stato d'avanzamento del progetto; verifica gli accordi di collaborazione che la Società intende stipulare; approva gli accordi stessi;
- verifica della fattibilità della potenziale iniziativa, sia sotto il profilo economico-finanziario (in termini, ad esempio, di coerenza rispetto agli obiettivi di business), sia in termini di compatibilità tecnico-scientifica

- (idoneità alla risoluzione di problematiche tecnologiche, sviluppo di processi innovativi, coerenza con il piano tecnologico aziendale, ecc.);
- definizione dei diritti e dei doveri delle parti all'interno del rapporto di collaborazione;
 - definizione delle modalità operative connesse alla presentazione delle richieste e gestione del procedimento di concessione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione del finanziamento agevolato;
 - archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività connesse all'acquisizione e gestione di contributi/finanziamenti agevolati;
 - formalizzazione ex-post delle risultanze in merito alle attività di ricerca e sviluppo finanziate da Volterra Scavi S.r.l..
 - Formalizzazione dell'esito delle valutazioni in merito ai potenziali accordi con le Università/Istituti di Ricerca con le quali collaborare ai fini della partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici.

a.3 Gestione del contenzioso e degli affari societari

a.4 Gestione risorse umane

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Selezione, assunzione e valutazione del personale
- Amministrazione del personale

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p. e art. 2635 c.c.):** il reato è configurabile, ad esempio, attraverso l'assunzione di personale legato direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione, o di un soggetto privato, quale forma di utilità, in deroga alle procedure/prassi di selezione e assunzione definite. Il reato è altresì configurabile nel caso in cui si utilizzi la promessa di assunzione o l'assunzione di persona legata da vincoli di

parentela, affinità o comunque collegata ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di Pubblico Servizio (italiano o straniero), responsabile di un qualunque procedimento amministrativo di interesse per Volterrana Scavi (quale, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni, l'aggiudicazione di gare, la concessione di finanziamenti pubblici, ecc.), come mezzo per indurlo a compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio o per gestire il procedimento in modo favorevole alla Società.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: valuta e seleziona i candidati; autorizza l'assunzione del personale; definisce le promozioni e/o provvedimenti retributivi; approva le promozioni e/o provvedimenti retributivi;
- formale definizione e approvazione del piano annuale dei fabbisogni di personale;
- formale definizione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni, delle caratteristiche relative alle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
- verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (quale, ad esempio, il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, il permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, ecc.);
- esecuzione di verifiche in materia di anti-corrruzione, quali verifiche sulle precedenti esperienze professionali indicate dal candidato, richiesta di informazioni riguardanti, ove possibile, eventuali precedenti penali o in corso, ecc;
- formale sottoscrizione, da parte dei neo assunti, dei documenti relativi all'assunzione e altra documentazione aziendale (lettera di assunzione, contratto integrativo, Codice Etico aziendale, ecc.);
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della lettera/contratto di assunzione;

- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- formalizzazione ed approvazione dell'esito delle valutazioni effettuate in merito alle performance del personale;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli incentivi/bonus concessi al personale;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;
- esistenza di un'anagrafica dipendente;
- esistenza di apposita documentazione a supporto degli inserimenti/variazioni/cancellazioni da apportare all'anagrafica dipendenti;
- esistenza di un sistema informatico di raccolta e elaborazione dei dati di presenza del personale non dirigente tramite utilizzo di un badge magnetico;
- formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale;
- formale autorizzazione delle variazioni retributive a favore del personale;
- formalizzazione della trasferta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica;
- formale approvazione della modulistica relativa alla trasferta del personale aziendale;
- formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per trasferta ai dipendenti;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- formalizzazione delle spese sostenute nel corso della trasferta attraverso la compilazione di una nota spese;
- verifica dei giustificativi di spesa forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- verifica della coerenza dei giustificativi delle spese sostenute ovvero degli estratti conto delle carte di credito rispetto a quanto indicato in nota spese;
- profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale dedicato all'amministrazione del personale.

a.5 Gestione della Qualità e Collaudi

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della soddisfazione del cliente
- Formazione del personale
- Gestione della qualità
- Collaudi e test

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Concussione (art. 317 c.p.):** il reato è configurabile, ad esempio, qualora, durante la fase di collaudo, un funzionario dell'ente pubblico committente, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa un esponente di Com-Ital Plast a rilasciare, a suo favore o a favore di un terzo, denaro o altra utilità per rilasciare il benestare alle attività di verifica/collaudo effettuate.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi:
 - effettua il monitoraggio dei processi aziendali; approva il documento di soddisfazione del cliente;
 - redige il piano annuale di formazione; approva il piano annuale di formazione
 - esegue le verifiche di conformità/collaudi sul progetto/prodotto; valida e approva i risultati dei collaudi;
- formalizzazione del documento di soddisfazione del cliente;
- approvazione del documento di soddisfazione del cliente;
- archiviazione del piano annuale di formazione;
- verifica del piano annuale di formazione
- formale approvazione del piano di formazione;
- esecuzione di verifiche in corrispondenza di fasi predefinite di sviluppo di un prodotto/progetto e di collaudi sul prodotto;

- formalizzazione dei risultati delle verifiche di conformità/collaudi eseguiti in apposita documentazione;
- formale validazione dei risultati di collaudo;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della P.A. in apposita documentazione.

a.6 Commerciale

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Scouting delle offerte/bandi di gara e redazione del Capitolato Tecnico
- Approvazione e invio dell'offerta

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co.2 c.p.):** il reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui un esponente di Volterrana Scavi, in sede di presentazione di una offerta di gara, consegna falsa documentazione tecnica o commerciale con conseguente vittoria della gara da parte di Volterrana Scavi e relativo danno dell'ente pubblico committente, consistente anche nei semplici oneri economici conseguenti al dover ripetere la gara. Il reato è configurabile altresì qualora si addivenga alla stipula di un contratto a condizioni peggiorative rispetto a quelle definite in sede di aggiudicazione della gara.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: effettua la ricerca delle opportunità di partecipazione a gare/offerte, predispone la documentazione di offerta; effettua l'esame dei requisiti tecnici/normativi del contratto, provvede all'approvazione dell'offerta e al relativo inoltro al cliente;
- divieto di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente la scelta della controparte in occasione di trattative private;

- divieto di intrattenere rapporti con clienti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale;
- verifica formale di integrità, onestà ed affidabilità di potenziali partner con cui si intende costituire associazioni temporanee di impresa (ATI o RTI) al fine di evitare di instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali, ovvero dei quali non sia stata comunque accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- definizione dei requisiti minimi di affidabilità/onorabilità/attendibilità commerciale del partner sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate e/o mediante ottenimento di specifica autocertificazione da parte della controparte e/o mediante la presentazione del Certificato Generale del Casellario Giudiziario);
- formalizzazione degli accordi di associazione con i partner per iscritto, con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, comprendenti, tra le altre:
 - clausole standard volte al rispetto del d.lgs. 231/01 (ovvero, se si tratta di raggruppamenti operanti all'estero, del rispetto della normativa internazionale e locale, soprattutto in tema di corruzione e truffa, reati contro l'industria ed il commercio e reati associativi) e delle Leggi Anti Corruzione;
 - apposita dichiarazione degli associati, contenente l'attestazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/01 (o di normativa analoga nel caso di raggruppamenti operanti all'estero) e l'impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa, nonché al Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
 - condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta alla gara;
- qualora Volterrana Scavi sia mandataria, l'accordo prevede una specifica clausola di limitazione di responsabilità di Volterrana Scavi

in ordine alla falsità od al mancato aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornite dalle mandanti;

- rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e rotazione nell'individuazione dei subappaltatori o co-fornitori. In particolare:
 - richieste di offerte ad una rosa di candidati, compatibilmente con la natura della fornitura/prestazione;
 - esecuzione formale di una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute;
- definizione di contratti standard in coordinamento con le funzioni competenti, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa in materia di antitrust, di responsabilità amministrativa e anticorruzione;
- divieto di conclusione di accordi con co-fornitori/subappaltatori qualora le attività allo stesso affidate costituiscano parte prevalente del suo fatturato;
- esecuzione di verifiche sullo stato di avanzamento del processo di bidding e relativa approvazione formale per l'avvio delle fasi successive;
- verifica del possesso dell'autorizzazione alla conclusione delle trattative contrattuali prima di procedere con la sottomissione dell'offerta commerciale;
- formale approvazione delle offerte commerciali nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, nonché dei criteri stabiliti dalle procedure di riferimento (quali, ad esempio, fattori economici e di rischiosità della commessa);
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del contratto/ordine con il cliente.

a.7 Gestione avanzamento contratti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Riesame del contratto/ordine

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: effettua l'analisi delle richieste/proposte di variante in corso d'opera e ne valuta il relativo impatto; autorizza le varianti in corso d'opera; verifica la corretta applicazione delle varianti contrattuali; redige il verbale relativo agli esiti del riesame del contratto;
- Esecuzione di analisi e verifiche circa l'impatto potenzialmente prodotto da varianti in corso d'opera;
- Formale approvazione delle varianti in corso d'opera e formalizzazione delle relative motivazioni;
- Formalizzazione e archiviazione del verbale relativo agli esiti del riesame del contratto.

a.8 Ricerca e sviluppo

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

Gestione della proprietà intellettuale/brand

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):** il reato è configurabile nel caso in cui i fondi ottenuti per lo svolgimento di una attività o vincolati alla realizzazione di specifiche opere vengano destinati a scopi diversi.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: gestisce il processo di progettazione e l'attività di archiviazione della documentazione dei progetti; gestisce le attività di archiviazione della documentazione dei progetti; gestisce le attività di archiviazione della documentazione dei progetti; gestisce le attività di configurazione; pianifica il progetto e riesamina i requisiti contrattuali; effettua il controllo di qualità; effettua la omologazione e qualificazione del prodotto;
- Verifica delle violazioni o del sospetto di violazioni di brevetti aziendali sia da parte che nei confronti di terzi;

- Verifica e valutazione delle proposte di protezione della proprietà intellettuale ricevute;
- Formale approvazione delle attività di preparazione e deposito della domanda di brevetto, da parte dei ruoli/figure aziendali abilitati;
- Formalizzazione della domanda di brevetto;
- Esistenza di un apposito database, in cui vengono trascritti brevetti/modelli/disegni/marchi di Volterrana Scavi S.r.l..

a.9 Approvvigionamenti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dell'Albo Fornitori
- Acquisizione di materiali, componenti, beni strumentali e lavorazioni

Esemplificazioni dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p. e art. 2635 c.c.): il reato è configurabile, ad esempio, qualora il rapporto contrattuale fra Volterrana Scavi ed un suo fornitore sia propedeutico alla costituzione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi. Il reato è altresì configurabile attraverso la qualifica di fornitori legati direttamente o indirettamente dalla Pubblica Amministrazione o da questa segnalati, o di soggetti privati, anche se privi dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, al fine di ottenere indebiti vantaggi a proprio favore, ovvero attraverso l'apertura di posizioni anagrafiche fittizie allo scopo di costituire fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione:
 - in merito alla gestione delle anagrafiche/albo fornitori, tra chi: richiede l'inserimento di un fornitore in anagrafica/Albo; effettua le verifiche e approva l'inserimento; procede all'inserimento/modifica dei dati del fornitore in anagrafica/Albo;

- in merito al processo di fornitura, tra chi: emette la Richiesta di Acquisto; approva la Richiesta di Acquisto; ricerca e seleziona il fornitore/sub-appaltatore; sottoscrive l'Ordine di Acquisto/contratto;
- osservanza dei principi di trasparenza e integrità nei rapporti con fornitori e partner e previsione di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, tramite accertamento che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- esistenza di un processo strutturato di valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi;
- esistenza di apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate sui potenziali fornitori aziendali prima del relativo inserimento in Albo;
- esistenza di un Albo Fornitori qualificati per i fornitori di beni e servizi diretti;
- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato su criteri di valutazione chiaramente identificati;
- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa effettuate. Gli inserimenti e le modifiche dell'anagrafica fornitori sono effettuate sulla base di adeguata documentazione di supporto;
- rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e rotazione nell'individuazione dei fornitori, sub-appaltatori e co-fornitori. In particolare:
 - richieste di offerta ad una rosa di candidati, compatibilmente con la natura della fornitura/prestazione;
 - esecuzione formale di una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute;
 - formalizzazione delle valutazioni del dossier della fornitura;
 - evidenza formale delle motivazioni in merito alla scelta preliminare dei subappaltatori qualora le attività allo stesso affidate costituiscano parte prevalente del relativo fatturato;
- formalizzazione di richieste di Acquisto che definiscono:
 - l'oggetto della richiesta, ossia la descrizione precisa del bene, del lavoro o del servizio che si intende acquistare;
 - la categoria merceologica del bene, del servizio o del lavoro che si vuole approvvigionare;

- la specifica tecnica o i requisiti tecnici del bene, del lavoro o del servizio di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici e conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla tutela dell'ambiente;
- la motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico operatore economico;
- la funzione che avrà il ruolo di "gestore del contratto";
- altre informazioni particolari previste per il bene, il lavoro o il servizio che si intende approvvigionare, quando necessario;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle Richieste di Acquisto;
- previsione di specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle RdA a sistema;
- definizione di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati; il fornitore/sub appaltatore selezionato deve essere in grado di garantire:
 - il rispetto delle normative applicabili in tema di anticorruzione;
 - la tutela e protezione dell'ambiente
 - la promozione di condizioni di lavoro salutarie e sicure;
 - il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori;
 - libertà sindacali di associazione e contrattazione collettiva;
- previsione, in fase di selezione e scelta delle offerte di fornitura, dei seguenti aspetti:
 - coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure);
 - necessità di privilegiati rapporti basati su Contratti/Accordi Quadro con fornitori/subappaltatori in grado di assicurare una copertura adeguata dei fabbisogni in prodotti, tecnologie e servizi;

- richiesta di almeno tre preventivi a fornitori e cinque a sub-appaltatori, individuati all'interno della lista dei fornitori qualificati, in base alle soglie di importo e ad eventuali altri criteri definiti nelle procedure interne e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge; qualsiasi deroga deve essere motivata in forma scritta;
- obbligo di iscrizione nell'Albo dei Fornitori qualificati per tutti i fornitori/sub-fornitori di beni, servizi o prestazioni con i quali l'Azienda intrattiene od intende intrattenere rapporti; Richieste di offerta possono essere inviate anche a fornitori non iscritti all'Albo che dovranno comunque essere iscritti prima della formalizzazione dell'Ordine di Acquisto/Contratto;
- evidenza formale delle motivazioni in merito alla scelta dei fornitori con indicazione di offerte alternative;
- formalizzazione della valutazione e scelta dell'offerta in apposita modulistica, a cura della funzione competente nell'ambito dell'area Procurement;
 - verifica dell'assenza di rapporti con fornitori che possono avere conflitti di interessi con i dipendenti della società o con società segnalate o vicine a soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di incaricati di Pubblico Servizio, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui la Società è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la Società è parte;
 - affidamento degli incarichi ai subappaltatori, a parità di condizioni, effettuato con metodo di rotazione, in maniera tale che gli incarichi vengano assegnati nel tempo a diversi soggetti;
 - verifica del possesso delle licenze ed autorizzazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 185/90 e ss. In caso di acquisto di materiale d'armamento o dual use;
 - redazione del contratto in forma scritta e presenza di condizioni contrattuali che tengano conto di:
 - costi;
 - condizioni di sicurezza;
 - tempi di approvvigionamento;

- eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività;
- modalità di remunerazione per il bene, il lavoro o il servizio richiesti nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti;
- durata dei contratti;
 - previsione, nei contratti con i fornitori/sub-appaltatori, delle seguenti pattuizioni:
 - specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
 - specifiche clausole anticorruzione quali:
 - la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
 - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro familiari;
 - clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi; dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti corruzione;

- il diritto della Società di svolgere controlli sul fornitore nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il fornitore possa aver violato le disposizioni del contratto di cui ai punti precedenti;
 - per i contratti di appalto, l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza e il rispetto delle norme in materia e di specifiche clausole con cui gli appaltatori dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare nonché le norme vigenti in materia di lavoro (es. versamento contributi, adempimenti in materia di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
-
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli Ordini di Acquisto/Contratti;
 - esecuzione delle attività di controllo e valutazione della fornitura da parte di un soggetto diverso da chi gestisce la fase di offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/prestazione;
 - formale attestazione di avvenuta ricezione del bene/servizio o avanzamento lavori, propedeutica all'emissione del bene/stare al pagamento;
 - sottoscrizione degli attestati di prestazione, dopo aver verificato la corrispondenza tra quanto richiesto e ricevuto prima di formalizzare l'autorizzazione a liquidare il subappaltatore;
 - archiviazione della documentazione prodotta nel corso del processo di approvvigionamento di beni e servizi (quale, ad esempio, richieste di acquisto, ordini di acquisto, contratti,

motivazione della scelta del fornitore, analisi di benchmarking, ecc.).

a.10 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione degli adempimenti connessi all'avvio di iniziative contrattuali finalizzate all'esportazione, importazione o transito di materiali d'armamento
- Gestione delle visite ispettive
- Gestione delle autorizzazioni/licenze e certificazioni

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 c.p):** il reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui vengano trasmessi dati, informazioni o documenti alterati o non rispondenti al vero, ovvero nel caso di omessa comunicazione alla Pubblica Amministrazione (ad esempio Autorità Giudiziarie o di Polizia, Enti previdenziali e assistenziali, Amministrazione Finanziaria, ecc.), al fine di ottenere vantaggi indebiti a danno dello Stato o altro ente pubblico.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione:
 - in merito all'invio e trasmissione dei dati verso la P.A., tra chi: approva i dati/le informazioni da trasmettere all'ente pubblico; procede alla trasmissione; archivia la ricevuta dell'avvenuto invio;
 - in merito alle visite ispettive condotte dalla P.A.; tra chi: predispone l'eventuale documentazione da fornire in sede di ispezione; intrattiene rapporti con la P.A. in sede di visite ispettive e predispone una memoria

- predispone la documentazione connessa all'ottenimento/rilascio di autorizzazioni/licenze e certificazioni; verifica ed approva la documentazione di cui sopra;
 - accesso ai sistemi telematici per la trasmissione di dati verso la P.A. riservato alle sole risorse autorizzate;
 - archiviazione della documentazione a supporto dell'avvenuta trasmissione dei dati alla P.A.;
 - verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti della P.A. in sede di visita ispettiva;
 - verifica delle pratiche predisposte per l'ottenimento/rinnovo/rilascio di certificazioni e della relativa documentazione di supporto;
 - formale approvazione da parte dei ruoli/figure aziendali preposti delle pratiche di cui sopra;
 - rispetto dei limiti previsti dalle autorizzazioni, licenze, certificazioni nello svolgimento delle attività da esse regolate;

- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, della documentazione prodotta per l'ottenimento/rilascio di autorizzazioni/licenze (in tema, ad esempio, di inizio delle trattative contrattuali finalizzate all'esportazione, importazione, transito o intermediazione di materiali di armamento);
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della P.A. in apposita documentazione;
- obbligo di partecipazione di almeno due referenti aziendali in occasione dei principali incontri con referenti della P.A. Ove ciò non sia possibile è redatta una memoria scritta degli accordi intercorsi.

a.11 Gestione del processo di service

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: effettua una verifica di corrispondenza; effettua il controllo visivo in merito allo stato dei materiali; pianifica l'attività di riparazione; effettua il collaudo finale e redige il rapporto di collaudo;
- formalizzazione degli esiti del collaudo;

- archiviazione della documentazione ricevuta e prodotta a seguito delle azioni correttive;
- individuazione di aree dedicate alla custodia dei materiali destinati alla riparazione.

a.12 Operazioni societarie

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione delle operazioni con parti correlate
- Merger & Acquisition

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p.): il reato è configurabile qualora vengano poste in essere operazioni aventi ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni in altra società o di joint venture fittizie e/o a condizioni diverse da quelle deliberate, allo scopo di costituire fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi, a favore di Soggetti Pubblici italiani o stranieri.

a.13 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione degli accordi/contratti di consulenza marketing
- Gestione degli accordi/contratti di consulenza off-set

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p. e art. 2635 c.c.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, venga assegnato un incarico

professionale o una prestazione di un servizio a rappresentanti della P.A. o loro coniugi, ovvero parenti, o loro ascendenti o affini, o a società loro riconducibili, per determinare il compimento di un atto inerente o contrario al loro ufficio.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: compila la modulistica contenente le informazioni sul consulente/prestatore professionale; effettua la valutazione in merito alla potenziale collaborazione; attiva i flussi informativi verso l'AD; predispone il contratto/accordo o la lettera d'incarico; approva il contratto o la lettera d'incarico;
- raccolta e formalizzazione delle informazioni inerenti al consulente/prestatore professionale;
- esistenza di un flusso informativo verso l'Amministratore Unico e le unità competenti di Volterrana Scavi S.r.l.;
- esistenza di un processo formale di valutazione del consulente che consenta di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria dello stesso in base a elementi oggettivi e predeterminati, nonché la compatibilità della proposta con altri incarichi esistenti;
- formalizzazione, in apposita documentazione, delle risultanze della valutazione compiuta;
- verifica del possesso dei requisiti minimi da parte del consulente/prestatore professionale e di assenza di conflitti di interessi con i dipendenti della Società;
- verifica dei contenuti minimi del contratto/accordo e della lettera di incarico del consulente/prestatore professionale;
- redazione del contratto/accordo/lettera d'incarico in forma scritta;
- previsione, nell'ambito dei contratti/accordi/lettere d'incarico delle seguenti pattuizioni:
 - specifiche clausole con cui il consulente si obbliga a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01 e dichiarare di conoscere e si obblighi a rispettare i principi contenuti nel Codice

Etico e nel Modello adottati dalla Società nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, del contratto/accordo/lettera d’incarico con il consulente/prestatore professionale;
- invio del contratto/accordo/lettera d’incarico e della documentazione allegata (Codice Etico, dichiarazione di eticità, ecc.) al consulente/prestatore professionale;
- formale accettazione del contratto/accordo/lettera d’incarico e della documentazione allegata da parte del consulente/prestatore professionale;
- verifica della prestazione resa dal consulente e della relativa aderenza a quanto previsto contrattualmente;
- formale attestazione (ad es. report periodici) di avvenuta ricezione della prestazione del consulente/prestatore professionale, propedeutica all’amissione del benessere al pagamento;
- archiviazione della documentazione prodotta in fase di acquisizione e gestione di consulenze e incarichi professionali.

Principi di controllo specifici applicabili a tutte le aree a rischio esternalizzate

In aggiunta ai principi di controllo specifici identificati in merito alle singole aree a rischio sopramenzionate, nell’ambito della presente parte speciale sono di seguito riportati i principali controlli specifici esistenti alle aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate **ad altre società**.

- Formalizzazione di contratti di service che prevedono, tra gli altri:

la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria;

- l’identificazione dei servizi da erogare;
- l’inserimento di clausole specifiche nell’ambito delle quali la società mandataria si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della mandante;

- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Codici Etici e Modelli (ove adottati), che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- nomina da parte di Volterrana Scavi e della società mandataria di un proprio Rappresentante, tra i cui compiti si possono identificare, tra gli altri:
 - controllare l'adempimento delle parti alle obbligazioni di cui al mandato;
 - adoperarsi per la risoluzione di eventuali controversie in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del mandato, anche formulando proposte di soluzione in via bonaria.

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE

(ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “*Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello*” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina i reati contemplati negli artt. 25-ter (“Reati societari”) e 25-sexies (“Abusi di mercato”) del Decreto, la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori e altri soggetti esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Volterrana Scavi, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi extracontabili" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento e la corretta interazione tra gli organi sociali di Volterrana Scavi, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in

- essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, a terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzioni di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
 - attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere o concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Volterra Scavi si impegna a: a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo, a tal fine, tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare, nelle predette segnalazioni, dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazione di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi, ecc.).

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Le Aree Sensibili, ossia le aree più specificamente a rischio di commissione di reati societari e in tema di market abuse, sono ritenute essere le seguenti:

b.1 Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali

b.2 Operazioni societarie

b.3 Informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa

b.4 Amministrazione, contabilità e bilancio

b.5 Gestione del contenzioso e degli affari societari

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle Aree Sensibili, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7. "Elementi del Modello" della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

Inoltre, avendo in precedenza già descritto le singole fattispecie di reato e non essendo possibile rappresentare tutte le modalità con cui gli esponenti di Volterrana Scavi potrebbero in astratto porre in essere uno di tali reati con riferimento a ciascuna area a rischio, sono indicate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo – alcune ipotetiche modalità attraverso le quali detti reati potrebbero essere commessi.

b.1 Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio
- Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio
- Collaborazione e supporto all'Amministratore Unico nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): il reato è configurabile qualora un esponente di Volterrana Scavi, attraverso una condotta volta a falsificare il bilancio, incida sui risultati conseguiti dalla Società al fine di alterare sensibilmente il valore delle relative azioni.

Principi di controllo specifici

- Esistenza di segregazione tra chi: predispone le informazioni finalizzate alla redazione del bilancio; predispone la bozza di bilancio; verifica la bozza di bilancio; approva il bilancio;

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto merito all'attività sensibile di cui al punto a.1 "Amministrazione, contabilità e bilancio" nella Parte Speciale A del presente Modello.

VOLTERRANA SCAVI S.R.L.

PARTE SPECIALE “C”

**REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO**

(ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché i delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, richiamati dall’art. 25-quarter del Decreto.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei suddetti Destinatari, di porre in essere comportamenti:

tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficenze, iniziative umanitarie, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;
- stipulare contratti di vendita con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;
- stipulare contratti di approvvigionamento o di consulenza con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;
- stipulare contratti di intermediazione o di agenzia con enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;
- stipulare contratti di assunzione o qualsiasi altra forma di collaborazione con soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;

- stipulare contratti di partnership, joint venture o effettuare qualsiasi altra forma di investimento con soggetti nazionali o stranieri che possono ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività rientranti in una delle categorie di reato sopra descritte;
- effettuare prestazioni in favore di partner o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo/contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, degli agenti, dei fornitori esterni o dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale e che deviano da quanto concordato contrattualmente;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- divieto di concedere omaggi/donazioni/liberalità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il c.d. "rischio controparte", ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di best practice internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale (c.d. "Liste di Riferimento"). Le Liste di Riferimento utilizzate devono essere predisposte da un ente o da un organismo riconosciuto a livello internazionale e/o dalle autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e l'oggettività della valutazione succitata.

Le Liste di Riferimento utilizzate sono quelle predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che

risorse economiche o servizi di qualsiasi tipo possano essere utilizzati per commettere atti terroristici. Tali liste sono contenute nei Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea, e sono diffuse dall'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia.

Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre ad enti e associazioni. Sono inoltre previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra-europei ritenuti personalmente responsabili di atti anti-democratici, nonché divieti di commercio relativi a materiali bellici e ad armamenti con alcuni Paesi extra-europei.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

L'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 25-quater è indefinita, potendo gli atti terroristici o di eversione all'ordine democratico essere preordinati alla commissione di qualsiasi delitto, o comunque essere potenzialmente aperti a qualsiasi delitto.

Pertanto, per quanto concerne i delitti in oggetto, in considerazione della natura peculiare di detti reati, non si è proceduto alla rappresentazione dell'esemplificazione dei reati.

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati previsti dall'art. 25-quater sono ritenute essere le seguenti:

c.1 Commerciale

c.2 Approvvigionamenti

c.3 Gestione risorse umane

c.4 Amministrazione, contabilità e bilancio

c.5 Operazioni societarie

c.6 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle aree di cui sopra, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7 "Elementi del Modello" della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

c.1 Commerciale

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Scouting delle offerte/bandi di gara e redazione del Capitolato Tecnico
- Approvazione e invio dell'offerta

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.6 "Commerciale" nella Parte Speciale A del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riporta il seguente protocollo specifico:

- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività connesse allo scouting delle offerte/bandi di gara, alla redazione del Capitolato Tecnico e all'approvazione e invio dell'offerta.

c.2 Approvvigionamenti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dell'Albo Fornitori
- Acquisizione di materiali, componenti, beni strumentali e lavorazioni

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.9 "Approvvigionamenti" nella Parte Speciale A del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al

punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che annovera:
 - la determinazione, in caso di gara, dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);
- adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che annovera:
 - la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità ad esso attribuiti;
 - l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione di modifiche/integrazioni e/o rinnovi del contratto da parte di una figura aziendale abilitata, diversa dal gestore del contratto;
- adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei trattatisti. In particolare tale strumento, in caso di appalto, prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale e morale.

c.3 Gestione risorse umane

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Selezione, assunzione e valutazione del personale

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.4 "Gestione risorse umane" nella Parte Speciale A del presente Modello.

c.4 Amministrazione, contabilità e bilancio

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Gestione della tesoreria e recupero crediti

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto b.4

“Amministrazione, contabilità e bilancio” nella Parte Speciale B del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento da/a soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome, denominazione, indirizzo e numero di conto corrente), ovvero qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- esecuzione dei pagamenti a favore del beneficiario esclusivamente sul conto intestato allo stesso/conto corrente indicato dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso (opportunamente verificate);
- divieto di effettuazione di pagamenti: su conti cifrati; in contanti (salvo per importi modici); a soggetti diversi dal beneficiario; in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello in cui la prestazione è stata eseguita;
- esecuzione di controlli, in caso di pagamento su conti esteri, finalizzati a verificare che il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato “a rischio” (in base agli elenchi/black list emanati da OECD/OCSE, ecc.). Nel caso in cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato “a rischio”, la funzione aziendale preposta al pagamento informa l'AD per le opportune valutazioni e l'OdV.

c.5 Operazioni societarie

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione delle operazioni con parti correlate
- Merger & Acquisition

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto b.2 "Operazioni societarie" nella Parte Speciale B del presente Modello.

c.6 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione degli accordi/contratti di consulenza marketing
- Gestione degli accordi/contratti di consulenza off-set

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.13 "Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali" nella Parte Speciale A del presente Modello.

PARTE SPECIALE “D”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

(ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire line e principi di comportamento che I Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall’art. 25-octies del Decreto.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita.

In particolare, ai fini della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio:

- è garantita la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transizione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- sono individuati ed attuati specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint ventures con altre imprese, ai rapporti intercompany, tenendo in considerazione la congruità economica di eventuali investimenti;
- è attuata la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- è data evidenza delle attività e dei controlli svolti;
- sono definiti ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- è identificata l'attendibilità dei fornitori, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- è monitorato nel corso del tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- sono determinati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- è identificato l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- è verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- sono operati controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie impiegati per transazioni o operazioni straordinarie;
- è disciplinata la registrazione e la conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- è garantita la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- sono stabiliti standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- è garantita la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i Paesi di cui al >D.M. 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- è garantita l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana od estera, anche attraverso l'ottenimento di perizie di professionisti terzi e mediante la verifica, interna alla società, della congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Le Aree Sensibili, ossia le aree più specificatamente a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita sono ritenute essere le seguenti:

d.1 Gestione della qualità e collaudi

d.2 Approvvigionamenti

d.3 Amministrazione, contabilità e bilancio

d.4 Commerciale

d.5 Gestione risorse umane

d.6 Gestione avanzamento contratti

d.7 Gestione del processo di service

d.8 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle Aree Sensibili, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7 "Elementi del Modello" della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

Inoltre, avendo in precedenza già descritto le singole fattispecie di reato e non essendo possibile rappresentare tutte le modalità con cui gli esponenti di Potrebbero in astratto porre in essere uno di tali reati con riferimento a ciascuna area a rischio, sono indicate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo – alcune ipotetiche modalità attraverso le quali detti reati potrebbero essere commessi.

d.1 Gestione della qualità e collaudi

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della soddisfazione del cliente;
- Formazione del personale;
- Gestione della qualità;
- Collaudi e test.

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, vengano impiegati nel processo produttivo beni di provenienza illecita per realizzare attività che consentano il raggiungimento di milestone predefinite.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.5 "Gestione della qualità e collaudi" nella Parte Speciale A del presente Modello.

d.2 Approvvigionamenti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dell'Albo Fornitori
- Acquisizione di materiali, componenti, beni strumentali e lavorazioni

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, un soggetto apicale o un dipendente della Società acquisti beni provenienti da un qualsiasi delitto, essendo a conoscenza della relativa natura illecita, al fine di conseguire un profitto per la Società.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto c.2 "Approvvigionamenti" nella Parte Speciale C del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- verifica delle offerte che presentano prezzi anormalmente bassi;
- adozione di una normativa antiriciclaggio, che sia conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che annoveri, tra gli altri:
 - il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al precedente punto, nonché di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

d.3 Amministrazione, contabilità e bilancio

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Gestione della tesoreria e recupero crediti

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, un soggetto apicale o un dipendente della Società utilizzi, quale strumento di pagamento di prestazioni, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto c.4 "Amministrazione, contabilità e bilancio" nella Parte Speciale C del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

accesso al sistema home banking, per l'effettuazione dei pagamenti, consentito solo ai profili autorizzati, mediante l'utilizzo di User ID e password.

d.4 Commerciale

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Scouting delle offerte/bandi di gara e redazione del Capitolato Tecnico
- Approvazione e invio dell'offerta

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto c.1 "Commerciale" nella Parte Speciale C del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- adozione di una normativa antiriciclaggio, conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia, che annoveri, tra gli altri:
 - il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al precedente punto, nonché di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

d.5 Gestione risorse umane

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Amministrazione del personale

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.):** il reato è configurabile qualora venga impiegato denaro di provenienza illecita per il pagamento ai dipendenti di rimborsi per spese fittizie o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto c.3 "Gestione risorse umane" nella Parte Speciale C del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- Esistenza di segregazione tra chi: predispone la documentazione relativa ad una delle attività ricomprese nell'area a rischio in oggetto; verifica e approva la documentazione; processa/elabora la documentazione;
- formale definizione delle modalità di utilizzo delle carte di credito aziendali;
- divieto di erogazione di pagamenti a favore del personale: su conti cifrati o in contanti; a soggetti diversi dal dipendente.

d.6 Gestione avanzamento contratti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Riesame del contratto/ordine

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.7 "Gestione avanzamento contratti" nella Parte Speciale A del presente Modello.

d.7 Gestione del processo di service

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.11 "Gestione del processo di service" nella Parte Speciale A del presente Modello.

d.8 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione degli accordi/contratti di consulenza marketing
- Gestione degli accordi/contratti di consulenza off-set

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, un soggetto apicale o un dipendente della Società versi ad un consulente, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza. Il reato è altresì configurabile qualora, ad esempio, un soggetto apicale o un dipendente della Società acquisti prestazioni professionali utili allo svolgimento dell'attività sociale utilizzando denaro di provenienza illecita.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto c.6 "Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali" nella Parte Speciale C del presente Modello.

Principi di controllo specifici applicabili a tutte le aree a rischio esternalizzate

In aggiunta ai principi di controllo specifici identificati in merito alle singole aree a rischio sopramenzionate, nell'ambito della presente parte speciale sono di seguito riportati i principali controlli specifici esistenti in relazione alle aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate **ad altre società**, interne ed esterne al Gruppo Finmeccanica.

- Formalizzazione di contratti di service che prevedono, tra gli altri:
 - la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria;
 - l'identificazione dei servizi da erogare;

- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali la società mandataria si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della mandante;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Codici Etici e Modelli (ove adottati), che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
 - nomina da parte di Volterrana Scavi e della società mandataria di un proprio rappresentante, tra i cui compiti si possono identificare, tra gli altri:
 - controllare l'adempimento delle parti alle obbligazioni di cui al mandato;
 - adoperarsi per la risoluzione di eventuali controversie in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del mandato, anche formulando proposte di soluzione in via bonaria.

PARTE SPECIALE “E”

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

(ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire line e principi di comportamento che I Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall’art. 25-septies del Decreto.

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi in esame ha preso in considerazione la legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, il d.lgs. 81/08, le Linee Guida UNI_INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e i requisiti previsti dalla norma “British Standard OHSAS 180001: 2007”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello – di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente –

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerato (art. 25- septies del d.lgs. 231/01);

- tenere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Inoltre, tutti i dipendenti e i collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi definiti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare, ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza, eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalle funzioni competenti in materia.

2.1 Sistema organizzativo e sistema autorizzativo

Volterrana Scavi S.r.l. ha articolato la propria struttura organizzativa definendo e attribuendo formalmente compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

La struttura organizzativa della Società, con specifico riferimento all'ambito di salute e sicurezza sul lavoro, prevede le figure di seguito indicate:

- **Datore di Lavoro:** è definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. B) del d.lgs. 81/08 e s.m.i. come il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro, ha provveduto a:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
- **Dirigente Delegato:** il Datore di Lavoro, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali poste dall'art. 16 del d.lgs. 81/08 e s.m.i, ha provveduto in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a conferire ai Dirigenti Delegati idonea delega per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Il Dirigente Delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa. Tra i compiti spettanti al Dirigente Delegato, direttamente o attraverso delega conferita, si

richiamano quelli previsti dall'art. 18 del d.lgs. 81/08, fatta eccezione per quelli non delegabili da parte del Datore di Lavoro ai cui all'art. 17 del decreto stesso.

Il Datore di Lavoro esercita la vigilanza sul corretto espletamento, da parte del Dirigente Delegato, delle funzioni trasferitegli.

- **Preposti:** in riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la sicurezza, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 19 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (di seguito, in breve, anche "RSPP"): ai sensi degli artt. 17, 32 e ss., d.lgs. 81/08 e s.m.i., è stato individuato mediante lettera di designazione a firma del Datore di Lavoro.

In particolare, il RSPP e la struttura preposta alla prevenzione e protezione dai rischi (SPP) provvedono all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

- **Medico Competente:** specialista in medicina del lavoro, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 81/08, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge le attività di cui all'art. 25 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** ai sensi dell'art. 2, lett. I) d.lgs. 81/08 e s.m.i., è stato designato in seno alle RSA e ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'azienda (articolo 50 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito della Società, sono state inoltre individuate (con apposita lettera del Datore di Lavoro) previa consultazione del RLS, tre differenti tipologie di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- **addetti al pronto intervento:** il presidio è stato individuato nel personale di Com-Ital Plast che si occupa della verifica e del

mantenimento dell'efficienza degli impianti presenti negli uffici della Società;

- **addetti (di piano) all'emergenza:** sono stati individuati dei dipendenti per ciascun piano, deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato presso gli uffici della sede sociale;
- **addetti al primo soccorso:** sono stati individuati addetti incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e della gestione delle emergenze sanitarie.

I compiti di tali figure sono dettagliati nei seguenti protocolli di Volterrana Scavi:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- piano di emergenza;
- istruzioni per l'emergenza.

Infine gli ulteriori soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Volterrana Scavi sono:

- **Personale di vigilanza:** il servizio di controllo, presidio e verifica degli accessi agli uffici della Società è effettuato dal personale di una società esterna. In occasione di un'emergenza, la vigilanza provvede ad avvisare telefonicamente i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e fornisce le informazioni relative al luogo interessato dall'emergenza.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Pertanto sono da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello, le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate:

- d.lgs. 81/00 e s.m.i.;
- norma BS OHSAS 18001:2007.

Le aree a rischio individuate in riferimento ai reati ed illeciti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono le seguenti:

e.1 pianificazione: attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;

e.2 attuazione e funzionamento: attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, modalità di controllo operativo e gestione delle emergenze;

e.3 controllo e azioni correttive: attività volte ad implementare le modalità di misurazione e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, gli incidenti, le non conformità, le azioni correttive e preventive, le modalità di gestione delle registrazioni e le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche;

e.4 riesame della Direzione: analisi periodica del vertice aziendale, al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se risulta sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, si riportano di seguito i principi di controllo specifici in relazione alle aree di attività considerate a rischio. In particolare, la Società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Si specifica, a tale proposito, che è responsabilità della funzione aziendale competente per le tematiche afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro garantire che i contenuti delle procedure aziendali siano conformi a quanto previsto dal presente Modello in materia di reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

e.1 Pianificazione

Con riferimento alle attività di pianificazione, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- politica ed obiettivi: esistenza di un documento formalizzato di politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - è formalmente approvato dall'alta Direzione;
 - contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con le altre prescrizioni applicabili;
 - prevede l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
 - è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione);
 - è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi;
- piani annuali e pluriennali: esistenza di un piano degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati:
 - che contiene l'individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - che è adeguatamente comunicato alla struttura competente;
- prescrizioni legali ed altre: esistenza di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardante la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
- le modalità di diffusione delle stesse.

e.2 Attuazione e funzionamento

Con riferimento alle attività di attuazione e funzionamento, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- norme e documentazione del sistema: esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (come, ad esempio, manuale, procedure, istruzioni di lavoro, ecc.) in coerenza con la politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (come, ad esempio, le modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità);
- Rappresentante della Direzione (di seguito, in breve, anche “RDD”): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura designata dall'alta Direzione con ruoli ed autorità per:
 - assicurare che il Sistema di Gestione SSL sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti con la norma;
 - assicurare che i report sulle performance del Sistema di Gestione SSL siano presentati al top management per il riesame e usati come base per il miglioramento del sistema stesso;
- organizzazione e responsabilità – Datore di Lavoro (DDL): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di Lavoro, che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
- organizzazione e responsabilità – RSPP, addetti, medico competente, incaricati emergenze: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva e di disposizioni organizzative relative alla

designazione del RSPP, degli addetti, del medico competente e degli incaricati delle emergenze che:

- definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge;
 - prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedono lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;
- organizzazione e responsabilità in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ove previsto dalla normativa vigente: esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che:
 - disciplinano le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedono la tracciabilità della verifica circa la presenza dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei coordinatori;
 - sistema di deleghe e di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale ed esperienza del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
 - certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedono la chiara identificazione dell'ambito di operatività della delega;
- garantiscono la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;

- indicano in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di subdelegare le funzioni in materia di salute e sicurezza;
- prevedono la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- definiscono procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- prevedono un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- disciplinano un'attività di vigilanza formalizzata;
- individuazione e valutazione dei rischi, ruoli e responsabilità: esistenza di una normativa aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali. In particolare, tale norma:
 - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (come, ad esempio, eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);
 - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio
 - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del medico competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

- prevede l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla valutazione dei rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contiene almeno:
 - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- controllo operativo – affidamento di compiti e mansioni: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro. In particolare, attraverso tale strumento:
 - è previsto l'affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
 - si definiscono le misure organizzative per la partecipazione del medico competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
 - si prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (come, ad esempio, la definizione di check list mirate, quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza);
- dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e l'efficiente mantenimento dei DPI. In particolare tale strumento:
 - definisce le modalità per la verifica dei requisiti quali, ad esempio, resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica di funzionalità dei DPI (come, ad esempio, la definizione di check list mirate, quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare), condivisi con il RSPP;

- controllo operativo – dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei DPI. In particolare tale norma:
 - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (come, ad esempio, la definizione di check list mirate, quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il RSPP);
- gestione delle emergenze: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale strumento prevede:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - le indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - le indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- gestione del rischio incendio: esistenza di una norma aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
 - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI);
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;

- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio;
- riunioni periodiche: esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente;
- consultazione e comunicazione: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale strumento disciplina:
 - l'informativa periodica del Datore di Lavoro verso i lavoratori;
 - l'informativa al medico competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;
- informazione e formazione: esistenza di una norma aziendale che regola il processo di formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
 - la previsione di un'attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche di salute e sicurezza (RSPP, medico competente, ecc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (ad esempio, in occasione di assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;

- la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (quali, ad esempio, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, squadre di emergenza e pronto soccorso, ecc.);
- un “piano di formazione”, su base annuale, che consente l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all’attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all’interno della struttura organizzativa;
- addestramento: esistenza di una procedura aziendale che regola le attività di addestramento. In particolare tale norma prevede:
 - ruoli e responsabilità inerenti al processo di gestione dell’attività di addestramento;
 - tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
 - ambito, contenuti e modalità di addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro;
- rapporti con fornitori esterni e trattatisti (in caso di contratto d’appalto e contratto d’opera):
 - informazione e coordinamento: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce:
 - modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne, riguardante l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del DVR che indicano le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera;
 - qualifica: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce le modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale strumento tiene conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;

- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- clausole contrattuali: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto;
- gestione della sicurezza degli asset: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che, nel rispetto della normativa vigente, disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tale strumento deve prevedere:
 - ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
 - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
 - la pianificazione, l'effettuazione e la verifica della attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

e.3 Controllo e azioni correttive

Con riferimento alle attività di controllo e alle rispettive azioni correttive, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- misura e monitoraggio delle prestazioni e infortuni: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che indica:
 - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
 - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - modalità di comunicazione, al Datore di Lavoro e al RSPP, degli infortuni/incidenti avvenuti;
- misure e monitoraggio delle prestazioni e altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;

- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature, laser, macchine, ecc.);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda, se esistenti (schede di sicurezza);
- misura e monitoraggio delle prestazioni e delle cause/controversie: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro, al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- audit: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale strumento definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit in conformità al principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'alta Direzione aziendale;

reporting all'alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'alta Direzione.

e.4 Riesame della Direzione

Con riferimento alle attività di riesame della Direzione, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- conduzione del processo di riesame: esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale strumento prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:
 - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli audit;
 - l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, ecc.);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

Contagio da Covid-19 in ambiente lavorativo

Come noto in seguito alla diffusione dell'agente patogeno denominato Corona Virus (Covi-19), sono stato adottati una serie di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del predetto virus anche negli ambienti di lavoro. In particolare occorre evidenziare che l'art. 42, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prevede che *“nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS.CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non*

sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”.

L'infezione da coronavirus, quindi, è stata equiparata a tutti gli effetti ad un infortunio e, come tale, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, che regola la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il virus Covid-19 sul luogo di lavoro, potrebbe sussistere la responsabilità del datore di lavoro per il delitto di lesioni personali colpose (590 c.p.) o, in caso di decesso del lavoratore a causa del coronavirus, per il reato di omicidio colposo (art.589 c.p.).

Tutto ciò a condizione che sia dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio:

- l'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure finalizzate a prevenire il contagio da coronavirus, per come delineate dal “ *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* ” (“Protocollo”) del 14 marzo 2020 siglato tra Governo e Confindustria;
- la colpa del datore di lavoro, in ordine alla mancata adozione di tali misure (ad esempio, in relazione alla violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi ex art. 17, 28 e 29 del D.L. 81/2008);
- la sussistenza del nesso causale fra la mancata adozione di cautele antinfortunistiche e il contagio da Covid-19, dovendo in particolare essere provata l'insorgenza della malattia in occasione o come conseguenza dell'attività lavorativa.

Occorre evidenziare che i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro rientrano tra i c.d. reati presupposto, dai quali scaturisce la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs 231/2001.

Volterrana Scavi S.r.l. ha aggiornato il DVR, le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza, previa implementazione delle misure idonee a prevenire i rischi

da contagio del virus Covid-19, tale documentazione è parte integrante del Modello.

PARTE SPECIALE “F”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(ART. 24-BIS DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina i reati richiamati dell’art. 24-bis (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”) del Decreto.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;

fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l’attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di “gestione della sicurezza informatica”.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Nelle attività lavorative e nell’espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure richiamate nello schema di cui sopra, i Destinatari, in relazione ai delitti informatici, devono attenersi alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- eseguire specifici risk assessment al fine di rilevare e valutare potenziali vulnerabilità nei sistemi informatici

- eseguire periodici audit indipendenti al fine di valutare e monitorare costantemente l'adeguatezza del sistema di controllo interno dei sistemi informatici;
- mantenere a livello organizzativo una separazione di responsabilità tra la funzione preposta alla gestione operativa della sicurezza informatica e definizione delle relative procedure e linee guida, e quella preposta alla valutazione indipendente del sistema di controllo interno;
- eseguire un'analisi dei rischi di sicurezza informatica e dei possibili controlli da adottare per ogni progetto di sviluppo o modifica dei sistemi informatici;
- monitorare i log dei sistemi informatici e documentare e indagare eventuali violazioni alle policy e procedure aziendali (l'accesso ai sistemi informatici degli utenti e amministratori deve essere coerente con le mansioni aziendali svolte);
- limitare l'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati le apparecchiature informatiche e i dispositivi di rete;
- elaborare in maniera corretta e completa i parametri tecnici di funzionamento dei sistemi che concorrono alla determinazione di corrispettivi per Volterrana Scavi o, in caso di inadempienze, all'applicazione di penali;
- segnalare alla funzione aziendale che si occupa di sicurezza e alla propria funzione il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, dovrà far pervenire all'azienda l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;

- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- porre in essere comportamenti non in contrasto con leggi e regolamenti in materia di servizi di certificazione di firma elettronica.

Ai Destinatari del Modello è, inoltre, fatto espresso divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico

- o telematico di soggetti pubblici o privati, nonché le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni tra soggetti pubblici o privati;
 - svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
 - svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della funzione preposta.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici.

A riguardo, è opportuno evidenziare che tutti gli esponenti aziendali utilizzano ordinariamente sistemi e programmi informatici ed hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

In via generale, pertanto, per quanto concerne i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati contemplati dall'art. 24-bis, in considerazione della natura peculiare di detti reati, si ritiene di valutare diffuso, e non localizzato in relazione a specifiche aree, il rischio della loro commissione, in considerazione del fatto che, stante la capillare diffusione presso la Società di sistemi e strumenti

informatici, i reati di cui all'art. 24-bis potrebbero essere astrattamente posti in essere in qualsiasi ambito di attività.

Analogamente, per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva, a fini di profitto, di programmi per elaborare e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

Si riportano di seguito le attività sensibili più specificatamente a rischio di commissione dei delitti e reati di cui sopra.

Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Per garantire la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei propri clienti, in coerenza con il Codice Etico adottato, Com-Ital Plast ha definito un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI), modellato sulla base dello standard ISO 27001, il cui governo è stato affidato ad un'apposita funzione aziendale che si avvale, operativamente, di una specifica segreteria tecnica.

Sistema di gestione privacy

Volterrana Scavi oltre ad avere la titolarità in merito al trattamento dei dati sensibili inerenti alla propria sfera aziendale, è responsabile per il trattamento dei dati di cui sono titolari l'amministrazione finanziaria e gli altri enti con cui intrattiene rapporti, qualora abbia ottenuto a riguardo uno specifico incarico.

Nel rispetto delle predette norme e soprattutto attribuendo, da sempre, alla riservatezza, all'integrità e alla disponibilità delle informazioni il valore che necessitano, Volterrana Scavi ha messo a punto un vero e proprio Sistema di gestione della privacy.

I soggetti vengono individualmente incaricati del trattamento e, contestualmente, informati circa le competenze, le responsabilità e le limitazioni che tale incarico comporta. In particolare, tutti sono richiamati all'obbligo di trattare i dati in modo

lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle esigenze di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenza.

Sicurezza informatica

Nell'ambito della sicurezza informatica sono comprese tutte le misure volte a proteggere le risorse informatiche e i dati trattati e gestiti in azienda.

Tali misure, per quanto riguarda la sicurezza di rete riguardano sia la sala server nel suo complesso (accessi da internet, ecc.), che le singole postazioni di lavoro (sistemi antivirus, personal firewalling, ecc.).

Gli accessi e le autorizzazioni ai sistemi del personale tecnico vengono gestiti centralmente.

Sicurezza fisica

Data la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza, Volterrana Scavi è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica del Sistema informativo che gestisce per sé e per i clienti esterni, attraverso procedure e strumenti di sicurezza fisica a protezione delle sedi in cui opera e del patrimonio della Società.

Al fine di garantire la sicurezza fisica delle sedi aziendali, Volterrana Scavi provvede a:

- pianificare e progettare le misure di sicurezza da attuare;
- assicurare il presidio delle sedi adottando misure organizzative atte a ridurre i rischi;
- emanare disposizioni per le abilitazioni agli accessi;
- effettuare controlli sistematici per il rispetto delle misure emanate;
- ottimizzare le funzionalità dei sistemi antintrusione;
- assicurare la conduzione e il costante funzionamento degli impianti di sicurezza fisica (controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza, mediante telecamere a circuito chiuso, rilevazione ed estinzione incendi, ecc.), garantendone un continuo aggiornamento funzionale in linea con l'evoluzione del mercato e della normativa.

Principi di controllo specifici

La regolamentazione dell'attività prevede:

- una politica in materia di sicurezza del sistema informativo, con l'indicazione:
 - delle modalità di comunicazione anche a terzi;
 - delle modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi;
- con riferimento all'organizzazione della sicurezza per gli utenti interni, i ruoli e la responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- con riferimento all'organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni, i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte dei terzi stessi;
- con riferimento alla classificazione e controllo dei beni, i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni);
- con riferimento alla sicurezza fisica e ambientale, l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- con riferimento alla gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni:
 - la protezione da software pericoloso;
 - il backup di informazioni e software;
 - la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
 - la gestione di dispositivi rimovibili;

- con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informatici, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni:
 - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
 - le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informatici;
 - la rivisitazione dei diritti d'accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - l'accesso ai servizi dei diritti di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - la custodia dei dispositivi di memorizzazione (quali, ad esempio, chiavi USB, CD, hard disk, esterni, ecc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
 - i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro;
- con riferimento alla gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica, adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica, ed in particolare:
 - appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
 - l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
 - la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla relativa risoluzione definitiva;
 - l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
 - appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza, osservata o potenziale, dei sistemi o dei servizi stessi;

- l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti;
 - la manutenzione della base dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
 - la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti in tema di sicurezza informativa;
 - i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica;
- con riferimento alle risorse umane:
 - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informatici, tenendo conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i suddetti soggetti avranno accesso;
 - specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza dei sistemi informatici per tutti i dipendenti e, ove rilevante, per i terzi;
 - l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (quali, ad esempio, PC, telefono cellulari, token di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta;
 - con riferimento alla crittografia, l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle

informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche;

- con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici:
 - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informatici esistenti;
 - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informatici.

PARTE SPECIALE "G"

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI DI CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI TRANSNAZIONALI

(ART. 24-TER, 25-DUODECIES DEL DECRETO E ART. 10 DELLA LEGGE 146/2006)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire line e principi di comportamento che I Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina i reati contemplati negli artt. 24-ter (“Delitti di criminalità organizzata”), 25-duodecies (“Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del Decreto e nell’art. 10 della l. 146/06 (“Reati Transnazionali”), la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei suddetti Destinatari, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-ter e 25-duodecies del Decreto e art. 10 L. 146/06);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di Volterrana Scavi, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia tenuto con gli stessi ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;

- adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto, da parte dei soggetti terzi, di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso;
- tutti i rapporti con intermediari e partner e partner commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati da parte di terzi in Italia o all'estero;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- rifiuto di ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da chiunque erogato per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- rispetto della normativa di riferimento per l'assunzione di personale straniero;
- rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, esportazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

I reati di cui all'art. 24-ter del d.lgs. 231/01 e all'articolo 10 della L. 146/06, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta ovvero con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazione criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'ente allo scopo unico di commettere delitti di qualsiasi natura. A riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite, è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, in quanto i soli in grado di agire in modo così radicale al di fuori dell'oggetto sociale.

Peraltro, come si è evidenziato, l'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 24-ter è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto, o comunque essere potenzialmente aperta a qualsiasi delitto caratterizzato da elementi oggettivamente o soggettivamente mafiosi.

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della L.146/06 sono ritenute essere le seguenti:

g.1 Commerciale

g.2 Approvvigionamenti

g.3 Gestione della qualità e collaudi

g.4 Gestione risorse umane

g.5 Amministrazione, contabilità e bilancio

g.6 Gestione del processo di service

g.7 Gestione avanzamento contratti

g.8 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Le aree di attività considerate a rischio in relazione all'art. 25-duodecies del Decreto sono ritenute essere le seguenti:

g.4 Gestione risorse umane

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle aree di cui sopra, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7 "Elementi del Modello" della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

g.1 Commerciale

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Scouting delle offerte/bandi di gara e redazione del Capitolato Tecnico
- Approvazione e invio dell'offerta

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.4

"Commerciale" nella Parte Speciale D del presente Modello. A d'integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di investimento per attività connesse allo sviluppo del business;
- l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa e di un altro soggetto che verifichi la conformità degli stessi rispetto alla proposta di investimento autorizzata;
- l'autorizzazione del soggetto che ha approvato la proposta di investimento in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.

g.2 Approvvigionamenti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dell'Albo Fornitori
- Acquisizione di materiali, componenti, beni strumentali e lavorazioni

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.2 "Approvvigionamenti" nella Parte Speciale D del presente Modello.

- Adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo in riferimento all'approvvigionamento di beni/servizi che annoveri:
 - la determinazione, in caso di gara, dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di un'unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico);
- adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo, che annoveri:
 - la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità ad esso attribuiti;
 - l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione di modifiche/integrazioni e/o rinnovi del contratto da parte di posizione superiore abilitata diversa dal gestore del contratto;

adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca modalità di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori e dei trattatisti. In particolare tale strumento, in caso di appalto prevede che si tenga conto dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, ivi inclusi i requisiti di carattere generale e morale.

g.3 Gestione della qualità e collaudi

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della soddisfazione del cliente
- Formazione del personale
- Gestione della qualità
- Collaudi e test

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.1 "Gestione della qualità e collaudi" nella Parte Speciale D del presente Modello.

g.4 Gestione risorse umane

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

Selezione, assunzione e valutazione del personale

Amministrazione del personale

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.5 "Gestione risorse umane" nella Parte Speciale D del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- formale definizione delle modalità operative per la presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, per il rilascio del nulla osta all'assunzione, per la richiesta e rilascio del visto di ingresso, per le comunicazioni in caso di assunzione, per la richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza, per l'assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante;
- archiviazione nella cartella del dipendente del permesso di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'ente competente;

- verifica dell'aderenza del trattamento retributivo ed assicurativo del lavoratore straniero rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- formalizzazione delle presenze del personale dirigente in apposita modulistica.

g.5 Amministrazione, contabilità e bilancio

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Gestione della tesoreria e recupero crediti

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.3 "Amministrazione, contabilità e bilancio" nella Parte Speciale D del presente Modello.

g.6 Gestione del processo di service

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.7 "Gestione del processo di service" nella Parte Speciale D del presente Modello.

g.7 Gestione avanzamento contratti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Riesame del contratto/ordine

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.6 "Gestione avanzamento contratti" nella Parte Speciale D del presente Modello. Ad integrazione di quanto

regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- esecuzione di analisi e verifiche circa l'impatto potenzialmente prodotto da varianti in corso d'opera;
- formale approvazione delle varianti in corso d'opera e formalizzazione delle relative motivazioni.

g.8 Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione degli accordi/contratti di consulenza marketing
- Gestione degli accordi/contratti di consulenza off-set

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto d.8 "Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali" nella Parte Speciale D del presente Modello.

PARTE SPECIALE “H”
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(ART. 25-BIS 1 DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” della Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina i reati contemplati nell’art. 25-bis 1 (“Delitti contro l’industria e il commercio”) del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;

fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei suddetti Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Le Aree Sensibili, ossia le aree più specificatamente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis.1, sono ritenute essere le seguenti:

h.1 Commerciale

h.2 Gestione avanzamento contratti

h.3 Gestione della qualità e collaudi

h.4 Ricerca e sviluppo

h.5 Approvvigionamenti

h.6 Gestione del processo di service

Nei paragrafi seguenti è riportata una breve descrizione delle Aree Sensibili, così come emerse dall'analisi di risk assessment. Per ciascuna Area Sensibile si ritengono applicabili, oltre i Principi di Controllo Generali (così come definiti nel paragrafo 3.7 "Elementi del Modello" della Parte Generale), i Principi di controllo specifici di seguito descritti.

Inoltre, avendo in precedenza già descritto le singole fattispecie di reato e non essendo possibile rappresentare tutte le modalità con cui gli esponenti di Volterrana Scavi potrebbero in astratto porre in essere uno di tali reati con riferimento a ciascuna area a rischio, sono indicate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo – alcune ipotetiche modalità attraverso le quali detti reati potrebbero essere commessi.

h.1 Commerciale

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Scouting delle offerte/bandi di gara e redazione del Capitolato Tecnico
- Approvazione e invio dell'offerta

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio e illecita concorrenza con minaccia o violenza (artt. 513 e 513-bis c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, un soggetto apicale o un dipendente della Società adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti/intimidatori per impedire o turbare la presentazione di offerte da parte di concorrenti.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto g.1 "Commerciale" nella Parte Speciale H del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- definizione di linee guida in merito alle politiche commerciali da implementare;
- divieto di esercitare ogni tipo di pressione/violenza ovvero porre in essere comportamenti fraudolenti o atti ad influenzare indebitamente le scelte dei concorrenti (ad esempio, in termini di contenuti tecnici, prezzi, ecc.) in occasione di trattative private.

h.2 Gestione avanzamento contratti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della soddisfazione del cliente
- Formazione del personale
- Gestione della qualità
- Collaudi e test

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):** il reato è configurabile qualora, ad esempio, venga consegnato al cliente un prodotto che presenti requisiti diversi rispetto a quanto dichiarato o pattuito.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto g.3 "Gestione della qualità e collaudi" nella Parte Speciale G del presente Modello.

h.4 Ricerca e sviluppo

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto è stata identificata la seguente attività sensibile:

- Tutela della Proprietà intellettuale/Brand

Esemplificazione dei reati

A puro titolo esemplificativo, si può citare il seguente caso

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): il reato è configurabile qualora, ad esempio, vengano fabbricati o

utilizzati in ambito industriale oggetti o altri beni usurpando o violando consapevolmente un titolo di proprietà industriale.

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto a.8 "Ricerca e sviluppo" nella Parte Speciale A del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riporta il seguente protocollo specifico:

- formalizzazione delle proposte di protezione della proprietà intellettuale.

h.5 Approvvigionamenti

Nell'ambito dell'area a rischio in oggetto sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dell'Albo Fornitori
- Acquisizione di materiali, componenti, beni strumentali e lavorazioni

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto g.2 "Approvvigionamenti" nella Parte Speciale H del presente Modello.

h.6 Gestione del processo di service

Principi di controllo specifici

Per il dettaglio dei principi di controllo specifici si fa espresso rimando a quanto descritto in merito all'attività sensibile di cui al punto g.6 "Gestione del processo di service" nella Parte Speciale G del presente Modello. Ad integrazione di quanto regolato al punto di cui sopra, ai fini della presente parte speciale, si riportano i seguenti protocolli specifici:

- formalizzazione dei criteri/ requisiti guida del processo di riparazione.

PARTE SPECIALE “I”

REATI AMBIENTALI

(ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 “Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello” dalla Parte Generale) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte in Volterrana Scavi e considerate “a rischio, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina la responsabilità degli enti per i reati in materia ambientale, richiamati dall’art. 25-undecies del Decreto. Risultano applicabili a Volterrana Scavi reati in materia di inquinamento idrico (art. 137 co. 2, 11 d.lgs. 152/06), gestione rifiuti (artt. 256 co. 1. Lett.) e b), 5 artt. 258,259,260-bis d.lgs 152/06), siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06) e emissioni in atmosfera (279 d.lgs. 152/06) nonché il reato in materia di tutela dell’ozono (art. 3 co 6.1 549/93).

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa ambientale, l’analisi in esame ha preso in considerazione la legislazione vigente e, in particolare, il d.lgs 152/06 (“Testo Unico Ambientale”), la Legge n.549/1993 (“Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente), il d.lgs 202/2007 (relativo all’inquinamento provocato dalle navi) e la Legge 150/1992 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”), nonché i requisiti previsti dalla norma internazionale “UNI EN ISO 14001: 2004”.

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello – di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/01)
- di tenere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Inoltre tutti i dipendenti e i collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi definiti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia ambientale;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- segnalare, ai soggetti responsabili per la gestione degli aspetti ambientali, eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalle funzioni competenti in materia.

3 AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale, è

per sua natura tema pervasivo in diversi ambiti ed attività aziendali. L'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di "gestione del sistema ambiente".

Pertanto, le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate, sono da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo n. 152./2006 e s.m.i.
- Norma UNI EN ISO 14002: 2004.

Le attività a rischio individuate, in riferimento ai reati ambientali, sono le seguenti:

i.1 Inquinamento delle acque

- Gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali.
- Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (dilavamento di sostanze pericolose da superfici impermeabili scoperte)

i.2 Gestione dei rifiuti

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti e gestione di impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (gestione delle attività di generazione e raccolta dei rifiuti, rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti, gestione delle attività di raccolta, deposito/stoccaggio dei rifiuti e avvio a smaltimento).
- Gestione delle attività di analisi, classificazione dei rifiuti e predisposizione di certificati di analisi (modalità di campionamento, effettuazione dell'analisi, predisposizione del certificato di analisi, ecc.)
- Gestione delle attività di carico, trasporto dei rifiuti, controllo ed utilizzo della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti, certificati di analisi) incluso l'inserimento dati nel SISTRI (scheda SISTRI-Area Movimentazione).

- Gestione delle attività di trasporto, spedizione transfrontaliera di rifiuti e predisposizione della relativa documentazione, prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti.
- Cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione di rifiuti.

i.3 Emissioni in atmosfera

- Gestione delle richieste, del rinnovo, del mantenimento e delle modifiche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera (gestione operativa degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento delle emissioni e dei punti di scarico, necessità di nuovi punti di aspirazione, nuove sostanze non ancora autorizzate, modifiche impiantistiche).
- Gestione e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle disposizioni legislative e regolamentari in merito ai valori limite di emissione in atmosfera.

i.4 Siti contaminati

- Gestione e controllo dell'esecuzione delle attività di bonifica in conformità al progetto approvato dalle autorità Competenti e delle relative prescrizioni (es. derivanti da Conferenze dei Servizi, ecc.).
- Gestione delle comunicazioni verso l'Autorità Competente (comunicazione ex art. 242) in materia di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque di falda.

i.5 Tutela dell'ozono stratosferico

- Gestione delle attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dello strato di ozono (tab. A 1. 549/93) e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative (Reg. 3093/94 – es. installazione, gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive per lo strato di ozono stratosferico, rispetto delle disposizioni normative in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di tali sostanze, alla manutenzione e ricarica delle apparecchiature e degli impianti).

Coerentemente con i principi di comportamento e con i principi di controllo generali, si riportano di seguito i principi di controllo specifici in relazione alle aree di attività considerate a rischio. In particolare, la Società ha adottato specifici protocolli procedurali in materia di ambiente, predisposti secondo la normativa vigente.

Esistenza di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi, nonché l'obbligo di interruzione dell'attività che genera uno scarico in caso di superamento dei limiti (o misura equivalente di intercettazione dello scarico) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

La normativa prevede infine l'identificazione e la predisposizione di procedure di controllo operativo specifiche per la gestione delle acque di scarico, attraverso la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la corretta gestione della rete di raccolta interna delle acque, di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue e vasche di raccolta acque di prima pioggia, l'effettuazione di campionamenti ed analisi di laboratorio, ecc. In caso di affidamento a terzi di parte delle attività relative alla gestione delle acque reflue, le procedure aziendali dovranno essere fornite formalmente a tali società affinché rispettino le indicazioni in essere contenute.

i.2 Gestione dei rifiuti

Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti.

In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto (inclusi rifiuti contenenti sorgenti radioattive) e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la permanenza della validità delle fidejussioni prestate, ove previste, ed eventuali altre prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni);
- verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);
- documentazione e modalità di gestione di eventuali spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- identificazione delle potenziali situazioni critiche (in condizioni normali, anomale e di emergenza) che potrebbero comportare impatti ambientali (es. sversamenti di rifiuti liquidi durante la movimentazione interna e/o il carico sui mezzi di trasporto, perdite da contenitori, dispersione di rifiuti pulverulenti, ecc.) e relative modalità di gestione e intervento;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

La normativa prevede infine l'identificazione e la predisposizione di procedure di controllo operativo specifiche per la corretta gestione dei rifiuti attraverso la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la raccolta dei rifiuti "on site", la gestione delle aree di deposito temporanee, il carico e l'avvio a smaltimento tramite terzi autorizzati, la predisposizione e la modalità di compilazione di tutta la documentazione di trasporto richiesta e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (registri, dichiarazioni annuali, adempimenti SISTRI). In caso di affidamento a terzi di parte delle attività relative alla gestione dei rifiuti, le procedure aziendali dovranno essere fornite formalmente a tali società affinché rispettino le indicazioni in essere contenute.

i.3 Emissioni in atmosfera

Esistenza di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili.

In particolare, la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione e mappatura dei punti di emissione in atmosfera attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e dei relativi inquinanti emessi;
- identificazione delle disposizioni normative a livello nazionale e locale relativamente ai valori limite di emissione ed ai limiti di qualità dell'aria applicabili ai propri siti (d.lgs. 152/06 Parte Quinta, All. I,II,III e V, piani e programmi di qualità dell'aria e normativa di cui all'art. 271 del citato decreto o da prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente);
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di emissione in atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;

- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa applicabile, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- conduzione del monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, confronto con i limiti di emissione applicabili e archiviazione della documentazione comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
- gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
- identificazione delle potenziali situazioni (in condizioni normali, anomale e di emergenza) che potrebbero comportare il superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione e relative modalità di intervento;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura, se presenti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera.

La normativa prevede inoltre l'identificazione e la predisposizione di procedura di controllo operativo specifiche per la corretta gestione delle emissioni in atmosfera attraverso la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione, ad es., delle attività di manutenzione agli impianti di abbattimento e la tenuta dei relativi registri, l'effettuazione delle analisi ai camini e la registrazione delle stesse, ecc. In caso di affidamento a terzi di parte delle attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera, le procedure aziendali dovranno essere fornite formalmente a tali società affinché rispettino le indicazioni in essere contenute.

La normativa aziendale prevede infine l'obbligo di interruzione dell'attività produttiva che genera un'emissione in atmosfera in caso di superamento dei limiti allo scarico (garantendo sempre le condizioni di sicurezza per i lavoratori) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

i.4 Siti contaminati

Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee:

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale:

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Concentrazione Soglia di Rischio). Tale normativa aziendale definisce inoltre ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo.

Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminate:

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le

acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. In particolare tale normativa aziendale definisce responsabilità e modalità operative per:

- comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminate e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- predisposizione entro i termini previsti dalla normativa di adeguata comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione;
- documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo.

Acquisizione/vendita di siti/aree potenzialmente contaminate:

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione, in fase di acquisizione di siti/aree, della presenza di potenziali contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse, in accordo alle disposizioni richiamate nella Direttiva "Operazioni di M&A" predisposta dalla Capo Gruppo Finmeccanica S.p.A. Eventuali criticità riscontrate dovranno essere gestite in conformità alla normativa vigente in materia.

i.5 Tutela dell'ozono stratosferico

Esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare, la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;

- definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- verifica delle attività di installazione/manutenzione affidata a soggetti terzi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

La normativa prevede inoltre l'identificazione e la predisposizione di procedure di controllo operativo specifiche per la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature contenenti sostanze lesive per lo strato di ozono. In caso di affidamento a terzi delle attività relative alla gestione di tali sostanze, le procedure aziendali dovranno essere fornite formalmente a tali società affinché rispettino le indicazioni in essere contenute.

Si riportano ora ulteriori protocolli di controllo trasversali a tutte le attività sensibili sopra citate.

Sistema di deleghe:

Un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale presuppone i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedono la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia ambientale;

- prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

Ruoli e Responsabilità:

Definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali all'interno delle sedi della società.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale deve possedere i seguenti requisiti:

- è documentata in modo formalizzato;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

Preparazione e risposta alle emergenze:

Esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali (es. sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo o a mare, incidenti operativi che possano causare superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera, negli scarichi idrici o la contaminazione di suolo/acque di falda). In particolare, tale normativa:

- stabilisce le modalità di individuazione ed identifica le potenziali attività critiche (es. stoccaggio e movimentazione di sostanze pericolose, malfunzionamento impianti di abbattimento, ecc.), le possibili situazioni di emergenza ed i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

- identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- specifica i flussi di comunicazione interna e le relative tempistiche per l'attivazione di eventuali comunicazioni verso le Autorità Competenti;
- identifica ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- identifica modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- indica le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

Selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale:

Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. gestione dei rifiuti prodotti, trasportatori e smaltitori, gestione impianti di trattamento acque reflue, manutenzione impianti di abbattimenti fumi, pulizie industriali, bonifiche ambientali, analisi di laboratorio, prelievo campioni, consulenze tecniche, attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale – realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, manutenzioni);
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. verifica autorizzazioni per lo svolgimento attività di trasporto e relative

- fidejussioni, intermediazione, recupero o smaltimento rifiuti, accreditamento dei laboratori, idoneità tecnica delle società di consulenza, disponibilità di mezzi da parte delle Società di manutenzione);
- definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa alla Committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata), incluse le procedure operative specifiche che devono essere rispettate dal fornitore durante lo svolgimento delle attività affidate in appalto;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori

Esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori a cui sono affidate rilevanti da un punto di vista ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione (procedure operative specifiche). In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:

- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società (es. metodiche analitiche e limiti applicabili previsti dalle autorizzazioni ai laboratori, periodicità e modalità di campionamento di emissioni e scarichi alla società che effettua i campionamenti, aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale);
- monitoraggio sull'operatività dei fornitori anche attraverso sopralluoghi in campo alle aree di lavoro e alle aree di pertinenza delle imprese;

- verifica della permanenza della validità di requisiti specifici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. accreditamenti, certificazioni, autorizzazioni, eventuali fidejussioni);
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione e definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziamenti scostamenti individuati;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

Prescrizioni legali e aggiornamento legislativo

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale (a livello nazionale, regionale e locale) ed eventuali prescrizioni legali applicabili alle attività della società e di altre che l'organizzazione sottoscrive;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- la predisposizione di scadenziari e registri normativi e l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

Sono stabilite modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi.

Competenze e formazione

Esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi, con particolare riguardo alle figure coinvolte nella gestione delle attività sensibili ai sensi del d.lgs. 231/01;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza necessaria per svolgere l'attività affidata;
- l'identificazione periodica delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione" a cadenza stabilita;
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

Comunicazione e visite ispettive

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna, esterna e per la gestione delle visite ispettive effettuate da parte delle Autorità Competenti (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo).

In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di procedure per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione, inclusa la comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

In riferimento alla comunicazione esterna e alle visite ispettive, esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità Competenti, per la ricezione delle richieste di reclami da parte di terzi, la registrazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte e dei documenti fornite da parte dell'organizzazione.

Gestione della documentazione

Esistenza di normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale e delle registrazioni predisposte (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione e eliminazione delle registrazioni).

In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:

- definizione dei documenti e delle procedure aziendali rilevanti in materia ambientale;
- definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
- definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es. assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili);
- definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

In particolare, la normativa regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

Con riferimento alle registrazioni rilevanti in materia ambientale, la norma aziendale deve prevedere:

- identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es. certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti, registrazioni di audit, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, registro dei reclami etc.);
- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

Sorveglianza e misurazione

Esistenza di una norma aziendale che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, tenuta di serbatoi e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono), incluso l'andamento degli indicatori di performance ambientale significativi;
- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione (es. certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali).
- Verifica periodica da parte dell'organizzazione del rispetto delle prescrizioni legali e altre eventuali prescrizioni autorizzative e relativa registrazione.

Audit interni

Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale. In particolare, tale norma definisce:

- la periodicità, le tempistiche e le modalità per la programmazione delle attività di audit assicurando che vengano periodicamente verificate tutte le attività sensibili ai sensi del d.lgs. 231/01 e tutte le sedi della società;
- la periodicità, le tempistiche e le modalità operative per l'effettuazione di regolari ispezioni nelle aree operative (aree produttive, impianti, depositi, aree di stoccaggio, serbatoi, ecc.) al fine di identificare eventuali condizioni di rischio che possano comportare un illecito ambientale (es. contaminazione di suolo e acque di falda, superamento dei limiti alle emissioni e nelle acque di scarico, ecc.);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
- le modalità di registrazione di audit e ispezioni e di segnalazione di eventuali anomalie o non conformità alle funzioni competenti;

- le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

Verifica periodica della direzione

Esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità, frequenza e modalità di conduzione di attività istituzionalizzate e formalizzate di verifica, da parte dell'Alta Direzione, in merito alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda e delle relative performance.

In particolare, tale norma deve prevedere l'analisi e valutazione dei seguenti aspetti:

- nuove disposizioni normative e regolamentari, autorizzazioni, prescrizioni legali e altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- esiti di eventuali visite ispettive interne da parte degli Enti di Controllo;
- raggiungimento di obiettivi e traguardi stabiliti, analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, stato di avanzamento di eventuali piani di miglioramento;
- risultati dell'attività di vigilanza e Audit;
- risultati del monitoraggio delle performance ambientali.

L'attività di verifica da parte dell'Alta Direzione deve essere formalizzata e documentata al fine di garantirne la tracciabilità e comunicata anche all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE “L”

Reati tributari

(art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 *“Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello della Parte generale”*) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina la responsabilità degli enti per i reati in materia tributaria, richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Risultano applicabili a Volterrana Scavi i reati in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, comma 1 e 2bis D.L. 124/2019), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.L. 124/2019), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1 e 2bis D.L.124/2019), occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.L. 124/2019), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.L. 124/2019).

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello – di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25-quinquiesdecies d.lgs. 231701);

tenere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Inoltre tutti i dipendenti e i collaboratori della Società, sono tenuti a rispettare le norme, gli obblighi e i principi definiti dalla normativa vigente e dalle norme in materia tributaria; rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate dal presente Modello; promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare il rispetto degli adempimenti in materia tributaria; adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di diritto tributario, sia in fase di stesure e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti/verifiche ispettive; segnalare ai soggetti responsabili per la gestione degli aspetti tributari, eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

Con il primo intervento legislativo sono stati introdotti nel Decreto i reati indicati in premessa senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal codice penale, semplicemente estendendo i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Nel mese di luglio 2020 con un secondo provvedimento sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini del Modello 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. Nello specifico, il d.lgs 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione

europea 4 ottobre 2019, n. 117) ha aggiunto al Decreto anche i seguenti ed ulteriori reati tributari: dichiarazione infedele (art.4 d.lgs 74/2000); omessa dichiarazione (art.5 d.lgs 74/2000); indebita compensazione (art.10-quater d.lgs 74/2000). In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'Iva per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- emettere fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione Iva inserirle tra gli elementi contabili;
- avvalersi di documenti falsi al fine di evadere l'imposta sui redditi;
- emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad un terzo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- distruggere materialmente le scritture contabili obbligatorie, con impossibilità di ricostruire il volume di affari;
- disperdere beni della Società per sottrarla al pagamento delle imposte;
- falsificare la dichiarazione nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- non presentare la dichiarazione Iva;
- prospettare, mediante il supporto di documentazione falsa, una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.

3. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO

Con riferimento ai reati di natura dichiarativa (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs 74/2000); Indebita compensazione (art.10 d.lgs 74/2000) questi si realizzano con la presentazione delle dichiarazioni volte a determinare la base imponibile e l'imposta IRES ed Iva, la Società ha tenuto come riferimento il ciclo passivo dell'azienda.

Con riferimento agli ulteriori reati di natura non dichiarativa, si è tenuto in considerazione il ciclo attivo della Società; con riferimento infine all'occultamento e distruzione di documenti e sottrazione al pagamento di imposte, hanno assunto rilievo i sistemi di sicurezza nell'archiviazione cartacea e/o informatica, tali da escludere condotte rilevanti, nonché la gestione del patrimonio.

Per quanto sopra esposto si dovrà prestare attenzione a specifiche attività che riguardano, a titolo esemplificativo, la corretta registrazione contabile di fatture o altri documenti, la tenuta della contabilità, il complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi con la redazione dei bilanci. Si dovrà avere riguardo alle procedure aziendali riguardanti i rapporti con i fornitori, compresa la selezione e l'identificazione della controparte, con la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto e vendita e di ogni altra spesa.

Di particolare importanza sarà l'attività svolta dal Collegio Sindacale e dalla società di Revisione, in ordine alla costante verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla gestione del patrimonio, nonché i controlli a campione effettuati dall'Odv.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle attività di formazione e aggiornamento ai responsabili di settore ed agli incaricati nei settori amministrativo-contabili. Infine le società dovranno prendere in considerazione adeguati sistemi di sicurezza per gli archivi cartacei e/o informatici, tali da escludere condotte di occultamento e/o distruzione.

Tenuto conto di quanto detto si elencano le misure e i presidi di controllo che la Volterrana Scavi ha adottato in relazione alle differenti fattispecie tributarie considerate e distinguendo tra ciclo attivo e ciclo passivo:

- previsione specifica nel Codice etico e nel Modello di principi, obblighi e divieti relativi alla disciplina in materia tributaria;
- costante attività formativa, a tutti i Destinatari del Modello, che assicura una capillare diffusione e formazione sulle diverse procedure;
- specifiche misure per la corretta registrazione di ogni operazione economico finanziaria nel rispetto dei principi, criteri, modalità di redazione, tenuta e conservazione della contabilità dettate dalla normativa vigente;

- ha adottato misure specifiche a presidio del corretto calcolo delle imposte e conseguente presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ha individuato modalità operative per gli adempimenti connessi alle imposte sui redditi ed Iva per assicurare adeguati presidi di controllo quali la tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate;
- ha adottato una specifica procedura per la gestione degli acquisti di beni e servizi, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo) con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
- definizione e aggiornamento della lista fornitori attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica, definizione dei criteri di selezione dei fornitori ed indicazione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi;
- monitora ogni operazione commerciale, con verifica dell'effettiva esistenza dei soggetti coinvolti e la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti) e conserva tutta la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, ddt, ecc.);
- ha adottato un regolamento spese di rappresentanza, un regolamento rimborso spese e un regolamento per l'utilizzo delle carte aziendali;
- ha adottato una specifica procedura che disciplina il processo di fatturazione attiva, con identificazione dei ruoli e segregazione delle funzioni coinvolte nel processo;
- monitora e controlla situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate e dell'incasso del credito derivante dalla prestazione effettuata (termini particolarmente lunghi);
- verifica la coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura e incasso del credito, evidenzia nelle attività di controllo

interno eventuali scostamenti dalle condizioni pattuite rispetto alle normali condizioni praticate;

- ha predisposto idonei sistemi di sicurezza per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione;
- adeguati flussi informativi verso l'Odv, tali da consentire allo stesso di svolgere attività di verifica e di controllo e di individuare eventuali anomalie suscettibili di approfondimento;
- attività di verifica e controllo da parte dell'Odv in ordine alle aree rilevanti in tema di reati tributari.

PARTE SPECIALE "M"

CONTRABBANDO

(ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO)

1 PREMESSA E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello (così come definiti nel paragrafo 3.4 *“Motivazioni di Volterrana Scavi nell’adozione del Modello della Parte generale”*) dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da Volterrana Scavi e considerate “a rischio”, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale esamina la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando, richiamati dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto. Risultano applicabili a Volterrana Scavi i reati in materia di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 d.p.r. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 d.p.r. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 d.p.r. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via area (art.285 d.p.r. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 d.p.r. 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 d.p.r. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art.288 d.p.r. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 d.p.r. 43/1973); contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 d.p.r. 43/1973); contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art.291 d.p.r. 43/1973); altri casi di contrabbando (art.292 d.p.r. 43/1973).

Occorre precisare che per contrabbando si intende *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”* laddove, ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. 43/1973 per diritti doganali e di confine si intendono: *“tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre*

per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovrainposte di confine ed ogni altra imposta o sovrainposta di consumo a favore dello stato”.

Con esplicito riferimento alle contravvenzioni del titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute nel capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa della Società a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro ovvero: mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art.305 d.p.r. 43/1973); differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art.306 d.p.r.43/1973); differenze nelle merci depositate nei magazzini destinate alla temporanea importazione od esportazione (art.310 d.p.r. 43/1973); differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art.311 d.p.r. 43/1973); differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art.312 d.p.r. 43/1973); differenze di qualità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art.313 d.p.r. 43/1973).

Le fattispecie che assumono maggiore rilevanza per Volterrana Scavi sono quelle di cui agli art. 282, 284 e 285 del testo unico in materia doganale che puniscono il contrabbando per terra, mare e aria.

I processi a rischio per Volterrana Scavi sono quelli relativi all’acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine.

Tra i presidi di controllo della Società si possono individuare la scelta di spedizionieri o trasportatori affidabili, leader nel proprio settore che forniscono le più ampie garanzie circa l’adempimento di tutte le formalità.

Ai fine della *compliance* preventiva infatti, il primo aspetto rilevante è rappresentato dal rapporto con il (e dall’attività dello) spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci. Si tratta di una figura importante nell’ambito di un trasporto internazionale di merci essendo colui che aiuta l’esportatore o l’importatore nell’espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci.

INTEGRAZIONE ALLA PARTE SPECIALE “I” DEL MODELLO VOLTERRANA SCAVI S.R.L.: END OF WASTE

L’End of Waste ha sostituito la previgente disciplina relativa alle “materie prime secondarie” (art. 181 bis TUA) spostando il focus della disciplina dal risultato del processo di recupero al processo di recupero stesso. L’End of Waste può pertanto definirsi come un processo di recupero dei rifiuti al termine del quale il rifiuto cessa di essere tale e torna a svolgere un ruolo utile nel circuito economico come prodotto.

La cessazione della qualifica di rifiuto si potrà avere solamente nel caso in cui al termine del processo di recupero si generi un prodotto con caratteristiche tali da rendere davvero improbabile che lo stesso possa essere abbandonato. Le linee guida della Direttiva 2008/98/CE predisposte dalla Commissione UE nel 2012 precisano che le obbligazioni specifiche del produttore e del detentore dei rifiuti permangono fino a quando non sia terminato il processo di recupero in conformità agli obiettivi della Direttiva Quadro, così minimizzando il rischio di danni per la salute e per l’ambiente. Secondo la Commissione il concetto di EOW è legato al completamento del processo di recupero. Ciò è confermato dalla stessa definizione di “recupero” ai sensi dell’art. 3 della Direttiva ossia “qualsiasi operazione il cui principale risultato è che il rifiuto abbia qualche utilità, servendo ad uno scopo specifico sostituendo altri materiali, o le operazioni di preparazione del rifiuto per assolvere tale funzione”.

I rifiuti esitati dalle attività di trattamento che non hanno cessato di essere tali continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di rifiuti; l’accertamento della cessazione di tale qualità ha natura costitutiva stante il chiaro tenore letterale dell’art. 184 ter Dlgs 152/2006.

Non a caso il comma 5-bis dell’art. 184 ter TUA, introdotto dal D.lgs 116/2020 nel prevedere che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Tale comma precisa inoltre che le condizioni per cui si possa parlare di EOW devono essere soddisfatte “prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto”. Solo al termine del processo di recupero ed in presenza di tutte le condizioni previste potrà parlarsi di EOW e solo in quel preciso momento si valuterà la normativa sulle sostanze chimiche.

Le condizioni affinché un rifiuto possa cessare di essere classificato come tale sono indicate nell'art. 184 ter comma 1 TUA e cioè quando è stato sottoposto ad una operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Sul punto una importante decisione della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che se la valutazione dei migliori dati scientifici disponibili lascia persistere un'incertezza in ordine alla questione se l'utilizzo di una sostanza ottenuta dal recupero dei rifiuti sia privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di tale sostanza o la possibilità di adottare una decisione individuale che accerti tale cessazione.

Le normative applicabili in tema di EOW sono l'art. 184-ter TUA che stabilisce i criteri per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero nonché l'indicazione delle fonti normative per le procedure semplificate.

La normativa europea ha disciplinato solo alcuni casi di EOW: Il Regolamento (UE) 333/2011 del 31 marzo 2011 relativo ai rottami metallici; il Regolamento (UE) 1179/2012 del 10 dicembre 2012 relativo ai rottami di vetro; il Regolamento (UE) 715/2013 del 25 luglio 2013 relativo ai rottami di rame.

L'Italia a sua volta ha disciplinato i seguenti casi di End of Waste: Decreto del Ministero dell'Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 per la cessazione della qualifica di rifiuti combustibili solidi secondari ai sensi dell'art. 184-ter comma 2; Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter comma 2; Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 marzo 2020 n. 78 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante ai pneumatici fuori uso; Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 settembre 2020 n. 188 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.

L'art. 184-ter TUA modificato anche dalla legge 2 novembre 2019 n. 128 stabilisce che in mancanza di regolamenti ministeriali le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero saranno rilasciate o rinnovate direttamente dalle

amministrazioni competenti nel rispetto dell'art. 6 Direttiva 2008/98/CE. La norma consente agli enti locali e territoriali di qualificare gli EOW caso per caso perfino su richiesta del singolo detentore.

Altra ipotesi di EOW è quella individuata dai DM 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 ed infine 17 novembre 2005 n. 269: stabiliscono procedure di recupero di rifiuti attraverso determinate categorie di materiali (nominati caso per caso come ad esempio i fanghi di depurazione).

L'ultima ipotesi è quella degli EOW caso per caso innominati. Sul punto esistono due approcci. Con il primo, il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dai DM 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 ed infine 17 novembre 2005, n. 269, ma esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti. Nel secondo approccio il processo di recupero non rientra nelle casistiche previste dai provvedimenti subito sopra indicati e si tratta di un processo sperimentale dove definire gli standard tecnici e ambientali (art. 211 D.lgs 152/2006).